SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 92

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 27 febbraio 2008.

Approvazione dell'elenco prezzi unitari di mercato dei prodotti agricoli e dei costi di smaltimento delle carcasse animali per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2008.

08A02263

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 2008, n. **72.**

Regolamento recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed, in particolare, l'articolo 99-*bis* del suddetto decreto, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sull'accesso alla carriera diplomatica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 aprile 2003, n. 109, recante modifiche ed integrazioni al succitato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare l'articolo 30, concernente la rideterminazione dei titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso di ammissione alla carriera diplomatica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al sopra citato decreto 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, recante il regolamento del concorso diplomatico in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 18 febbraio 2003, n. 376, recante norme di attuazione dell'articolo 9, comma 3, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale è stata affidata la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafogli;

Sentito il Ministro dell'università e della ricerca per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1252 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 25 febbraio 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 134/08/UL/P del 19 marzo 2008, alla quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito riscontro con nota 1327/DAGL/3.1.6/2008/S del 20 marzo 2008;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, definisce i requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché i criteri di composizione della commissione giudicatrice, le modalità di svolgimento del concorso e di valutazione dei titoli.

Art. 2.

Accesso alla carriera diplomatica

1. Alla carriera diplomatica si accede al grado iniziale esclusivamente mediante concorso, per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla carriera diplomatica viene emanato con decreto del direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il bando di concorso contiene il termine, le modalità di presentazione delle domande, le cause di esclusione dalla procedura derivanti dalla non corretta od incompleta compilazione delle domande, nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede della prova attitudinale, delle prove d'esame scritte e orali, delle eventuali prove integrative per conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e

delle eventuali prove facoltative di lingua. Il bando indica inoltre, in conformità al presente regolamento, l'oggetto della prova attitudinale, delle prove d'esame scritte ed orali, e delle eventuali prove integrative e facoltative, nonché le modalità per il superamento della prova attitudinale e la votazione minima per il superamento delle prove d'esame scritte ed orali e per il superamento delle eventuali prove integrative e facoltative. Il bando indica altresì i requisiti richiesti per l'ammissione alla carriera diplomatica, i titoli che danno luogo a punteggio aggiuntivo ovvero a precedenza o a preferenza in caso di parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione e le percentuali dei posti riservati al personale della terza area del Ministero degli affari esteri. Il bando contiene infine la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 2 sono necessari i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

b) età non superiore ai trentacinque anni. Il limite di età può essere innalzato per un massimo complessivo di tre anni ed è elevato:

di un anno per i candidati coniugati;

di un anno per ogni figlio vivente;

di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in qualità di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale, o servizio civile nazionale;

di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda; ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di Polizia;

di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei candidati che prestano o che hanno prestato servizio anche non continuativo per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali è richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario;

c) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S), giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe n. 60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica (classe n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. 71/S), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (classe n. 83/S), scienze economico-aziendali (classe n. 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), studi europei (classe n. 99/S), nonché la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe n. LMG/01) ed ogni altra equiparata a norma di legge; oppure un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ed ogni altro equiparato a norma di legge, conseguito presso università o istituti di istruzione universitaria. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato equiparato ad uno di quelli sopra indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso nelle more dell'emanazione di tale decreto. L'avvenuta attivazione della procedura di equiparazione è comunque comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali;

d) idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attività diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione si riserva di accertare l'idoneità psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso;

e) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.

3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano già portato a termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di cui all'articolo 10, comma 2.

4. L'amministrazione dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 4.

Riserve di posti

1. Il quindici per cento dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nella terza area, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area.

2. I posti riservati ai sensi del presente articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.

Art. 5.

Domanda di ammissione al concorso

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su modulo conforme a quello predisposto dal Ministero degli affari esteri, devono essere spedite secondo le modalità indicate nel bando di concorso ed entro il termine indicato dal bando, il quale non può essere comunque inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale*. I candidati che si trovano all'estero possono consegnare o spedire la domanda di ammissione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari d'Italia.

2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione:

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita. Il candidato che ha compiuto i trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *b)*, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

e) il titolo di studio di cui è in possesso, indicando presso quale università o istituto equiparato è stato conseguito, e precisando altresì la data del conseguimento e la votazione riportata;

f) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso;

g) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di posti di cui all'articolo 4 del presente regolamento. I dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nella terza area devono specificare il periodo di servizio nell'area;

h) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista dall'articolo 3, comma 3, del presente regolamento;

i) in quale lingua, da scegliersi tra francese, spagnolo e tedesco, intende sostenere la prova scritta di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, del presente regolamento;

l) quali prove integrative, di cui all'articolo 11 del presente regolamento, intende eventualmente sostenere ai fini della specializzazione;

m) quali prove linguistiche facoltative, di cui all'articolo 12 del presente regolamento, intende eventualmente sostenere;

n) i titoli, dei quali è eventualmente in possesso, che possono dare punteggio aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento;

o) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni, dei quali è eventualmente in possesso, che danno luogo, a parità di punteggio, a preferenza. Tali titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria.

3. L'Amministrazione si riserva di accertare la sussistenza dei titoli di cui al comma 2.

4. Il candidato deve inoltre specificare l'indirizzo - comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato, del numero di fax e del recapito di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.

5. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalità di gestione del concorso medesimo. Il Ministero degli affari esteri può comunicare i predetti dati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, nei confronti dell'ufficio titolare del trattamento dei dati personali, il quale garantisce anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.

6. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attività diplomatica sia presso l'amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio.

7. Il Ministero degli affari esteri non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri ed è composta da sette membri effettivi, incluso il presidente.

2. La commissione è composta da un ambasciatore o ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e da tre professori di prima fascia di università pubbliche o private per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all'articolo 10, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente regolamento.

3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova attitudinale e per la prova d'esame orale, nonché per le prove integrative ai fini delle specializzazioni e per le prove di lingua obbligatorie e facoltative. I predetti partecipano ai lavori della commissione unicamente per quanto attiene alle rispettive materie.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario, anche di grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.

5. In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonché durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni sono svolte dal consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti.

6. Non possono far parte della commissione il direttore ed i membri del comitato direttivo dell'istituto diplomatico, nonché i docenti dei corsi di preparazione al concorso che insegnino o abbiano insegnato, nell'anno accademico precedente al concorso stesso, presso gli istituti che ricevono finanziamenti dall'istituto diplomatico. Sono altresì esclusi, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, coloro che sono componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che ricoprono cariche politiche o che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

7. Non si può far parte della commissione più di una volta nel corso dello stesso triennio.

Art. 7.

Procedura di concorso

1. Il concorso, per titoli ed esami, di ammissione alla carriera diplomatica si articola in:

a) prova attitudinale;

b) valutazione dei titoli;

c) prove d'esame scritte ed orali, nonché eventuali prove integrative per conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed eventuali prove facoltative di lingua.

2. Il punteggio per ogni prova scritta ed orale, ivi incluse le eventuali prove integrative e facoltative, è espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 8, comma 2, per la prova attitudinale.

Art. 8.

Prova attitudinale

1. La prova attitudinale è volta ad accertare la capacità del candidato di svolgere l'attività diplomatica, con particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione di problemi. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.

2. La prova attitudinale si articola in un questionario psico-attitudinale a risposta multipla, nonché in una relazione sintetica su un caso concreto di carattere internazionale, da redigersi in lingua italiana, eventualmente con l'ausilio di documentazione, anche in lingua inglese, fornita al riguardo.

3. Sono ammessi alle prove d'esame scritte di cui al successivo articolo 10, comma 2, i candidati che nella prova attitudinale, di cui al precedente comma 2, abbiano risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla ed abbiano riportato l'idoneità nella relazione sintetica.

Art. 9.

Titoli

1. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo articolo 10, comma 2, e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

2. La commissione può assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli:

a) conseguimento di titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino a 3 centesimi;

b) attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso le organizzazioni internazionali secondo le modalità di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *b)*: fino a 3 centesimi.

3. Ai fini dell'applicazione della lettera *a)* del precedente comma 2, si prendono in considerazione i

seguenti titoli, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di primo e di secondo livello, nonché equivalenti titoli stranieri.

4. La commissione esaminatrice valuta la coerenza dei titoli di cui sopra con la professionalità specifica della carriera diplomatica e/o con le materie oggetto delle prove d'esame.

5. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.

Art. 10.

Prove d'esame

1. Le prove d'esame, scritte ed orali, sono dirette ad accertare la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei candidati. Le prove d'esame orali sono seguite da eventuali prove integrative orali al fine di conseguire le specializzazioni di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché da eventuali prove facoltative orali di lingua.

2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale di cui al precedente articolo 8, comma 2, sono ammessi a sostenere le prove d'esame scritte, che vertono sulle seguenti materie:

a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna;

b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;

c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale;

d) lingua inglese (composizione senza l'uso del dizionario su tematiche di attualità internazionale);

e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnolo e tedesco (composizione senza l'uso del dizionario su tematiche di attualità internazionale).

3. Sono ammessi alla prova d'esame orale di cui al successivo comma 4 i candidati che abbiano riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove scritte di cui al precedente comma 2, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese e non meno di 60 centesimi nelle restanti prove.

4. La prova d'esame orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte nonché sulle seguenti materie:

a) diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo);

b) contabilità di Stato;

c) nozioni istituzionali di diritto civile e di diritto internazionale privato;

d) geografia politica ed economica.

Nell'ambito della prova d'esame orale, il candidato è chiamato ad esprimere le proprie valutazioni su di un tema dell'attualità internazionale, indicato dal presidente della commissione, al fine di accertare le sue attitudini ad esprimersi in maniera chiara e sintetica, ad argomentare in modo persuasivo il proprio punto di vista ed a parlare in pubblico. La suddetta prova è valutata insieme con le altre materie su cui verte la prova orale. La prova orale, comprensiva altresì di una prova pratica di informatica, è oggetto di una valutazione unica.

5. Per superare la prova d'esame orale, di cui al precedente comma 4, il candidato deve riportare un punteggio di almeno 60 centesimi.

Art. 11.

Prove integrative ai fini delle specializzazioni

1. Al fine di conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere prove integrative orali. Il bando stabilisce le eventuali specializzazioni ammesse al concorso.

2. Le eventuali prove integrative sono sostenute dai candidati al termine della propria prova d'esame orale di cui all'articolo 10, comma 4, e prima delle eventuali prove facoltative di lingua straniera.

3. Le prove integrative orali vertono sulle seguenti materie:

a) scambi internazionali e rapporti finanziari con l'estero, per conseguire la specializzazione commerciale;

b) circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela, per conseguire la specializzazione in materia sociale;

c) lingua araba (conversazione su tematiche di attualità e cultura del vicino Oriente), per conseguire la specializzazione per il vicino Oriente;

d) lingua cinese, giapponese o persiana (conversazione su tematiche di attualità e cultura del medio ed estremo Oriente), per conseguire la specializzazione per il medio ed estremo Oriente.

4. Per le prove integrative di lingua araba, cinese, giapponese o persiana il candidato può conseguire fino a un massimo di 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi.

5. Per le prove integrative di scambi internazionali e rapporti finanziari con l'estero e di circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela il candidato può conseguire fino a un massimo di 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 0,9 centesimi.

6. Il punteggio attribuito per le prove integrative si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente articolo 10, comma 5.

Art. 12.

Prove facoltative di lingua straniera

1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o più lingue ufficiali dei Paesi europei, fatta eccezione per la lingua inglese e per la lingua prescelta

per la prova scritta di cui al precedente articolo 10, comma 2, lettera *e)*, nonché in una o più lingue ufficiali di Paesi extraeuropei che non formano oggetto di prove integrative ai sensi del precedente articolo 11.

2. L'eventuale prova facoltativa di lingua straniera è sostenuta dai candidati al termine della prova d'esame orale di cui al precedente articolo 10, comma 4, e successivamente alle eventuali prove integrative di cui all'articolo 11, comma 3.

3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualità internazionale.

4. Il candidato può conseguire fino a un massimo di 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi, per la sola lingua tedesca o russa, e fino ad un massimo di 8 centesimi, purché raggiunga la sufficienza in ciascuna lingua di almeno 1,8 centesimi, per le due lingue tedesca e russa.

5. Per le prove facoltative in una lingua europea o extraeuropea di cui al comma 1 del presente articolo, diverse dalle lingue tedesca e russa, il candidato può conseguire fino a un massimo di 4 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2,5 centesimi, per una sola lingua, e fino a un massimo di 6 centesimi, purché raggiunga la sufficienza in ciascuna lingua di almeno 1,5 centesimi, per due o più lingue.

6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente articolo 10, comma 5.

Art. 13.

Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito

1. Il voto finale delle prove d'esame è determinato sommando la media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte di cui al precedente articolo 10, comma 2, con il voto riportato nella prova d'esame orale di cui all'articolo 10, comma 4. Al voto della prova d'esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove integrative di specializzazione o facoltative di lingua.

2. La graduatoria di merito del concorso è formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

3. Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le prove d'esame e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e dei titoli di preferenza, a parità di merito, previsti dalle vigenti disposizioni.

4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Modalità e calendario delle prove

1. I programmi d'esame sono stabiliti nel bando di concorso.

2. Le prove di concorso hanno luogo a Roma, ovvero, per esigenze di servizio, in comuni della provincia di Roma.

3. La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale, di cui al precedente articolo 8, comma 2, sono resi noti con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - indicata nel bando di concorso. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, coloro che non hanno avuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora resi noti nella *Gazzetta Ufficiale* per tale tipo di prova.

4. Per la prova attitudinale i candidati dispongono di un'ora per il questionario a risposta multipla e di un'ora per la relazione sintetica di cui al precedente articolo 8, comma 2.

5. La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle successive prove d'esame scritte, sulla base del calendario fissato dalla Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri.

6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove d'esame scritte, di cui al precedente articolo 10, comma 2, l'avviso di presentazione alle prove stesse è dato almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerle. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

7. Per le prove d'esame scritte i candidati dispongono di cinque ore per le materie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente articolo 10, comma 2, e di tre ore per le prove di lingua di cui alle lettere *d)* ed *e)* del medesimo articolo 10, comma 2.

8. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d'esame orali di cui all'articolo 10, comma 4.

9. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale di cui all'articolo 10, comma 4, l'avviso di presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 15.

Norma di salvaguardia

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni sul reclutamento

del personale contenute nell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, così come integrato dal decreto ministeriale 18 febbraio 2003, n. 376, è abrogato dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° aprile 2008

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro delegato per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 177

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, reca: «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1994, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, n. 112, supplemento ordinario

— Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 23 aprile 2003, n. 109 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2003:

«Art. 30. — 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

a) parte prima: l'art. 4; il capo VI del titolo II;

b) parte seconda: la lettera *b)* del primo comma dell'art. 108; il terzo comma dell'art. 110; gli articoli 115, 116 e 117; i capi III, IV e V del titolo II; il titolo III; il titolo V;

c) parte terza: dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 31 della presente legge, gli articoli 199, 200, 201 e 202.

2. Fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, all'art. 99-*bis,* primo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da altri istituti individuati dal regolamento stesso" sono soppresse».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, supplemento ordinario n. 98.

— Il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2000.

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 recante: «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001.

— Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, riguardante le «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 2004.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2001), abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento concernente la riforma del concorso diplomatico in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85».

— Il decreto ministeriale 18 febbraio 2003, n. 376, ha integrato le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, con riferimento ai titoli di studio post-universitari cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2000), recante: «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»:

«Art. 1. — Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'art. 99 è inserito il seguente:

"Art. 99-*bis (Accesso alla carriera diplomatica)*. — I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché le modalità di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipa-

zione al concorso connessi agli studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da altri istituti individuati nel regolamento stesso, l'attività lavorativa a livello di funzionario già svolta presso Organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la capacità dei candidati di affrontare l'attività diplomatica. Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei.”».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

«Art. 100 *(Specializzazioni e qualificazioni)*. — La carriera diplomatica è costituita di un unico ruolo. I funzionari che la compongono possono possedere specializzazioni. Queste sono in materia commerciale, in materia sociale, per il vicino Oriente, per il medio ed estremo Oriente; con regolamento possono essere modificate le specializzazioni per materia e per area geografica e ne possono essere stabilite altre. I funzionari specializzati esercitano le funzioni della rispettiva specializzazione fino al grado di consigliere di Ambasciata incluso, secondo quanto disposto dal presente decreto e dal regolamento.

Le specializzazioni che l'Amministrazione decida di attribuire di volta in volta a seconda delle esigenze di servizio sono acquisite:

a) nel concorso di ammissione;

b) durante il periodo di prova, mediante gli appositi corsi sia per l'approfondimento nella specializzazione conseguita col concorso sia per la preparazione ad una specializzazione, qualora il numero degli specializzati nel concorso non sia risultato sufficiente alle esigenze dell'Amministrazione;

c) nel corso della carriera, con le modalità stabilite dal regolamento.

I funzionari diplomatici, siano o meno specializzati, possono altresì conseguire, mediante appositi corsi o esperienze di servizio, particolari qualificazioni professionali secondo quanto disposto dal regolamento.

Indipendentemente dal possesso o meno di specializzazioni o qualificazioni, i funzionari diplomatici possono essere indifferentemente utilizzati a seconda delle esigenze di servizio nei vari settori di attività indicati nell'art. 99.».

— La legge 10 aprile 1991, n. 125, recante: «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* n. 88 del 15 aprile 1991.

Note all'art. 3:

— La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1999, n. 68, supplemento ordinario n. 57/L.

— Per il decreto ministeriale del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, vedi note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1990, n. 274:

«Art. 1 *(Titoli universitari)*. — 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) diploma universitario (DU);

b) diploma di laurea (DL);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR).».

— Si riporta il testo dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»):

«3.Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, stabilisce, all'art. 127, le cause di decadenza dal pubblico impiego. Ai sensi della lettera *d)* di tale articolo, l'impiegato decade dall'impiego «quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'àmbito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'art. 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7, è indicato tale responsabile.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto 23 giugno 2004, n. 225 (Regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»):

«2. Nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono individuati i dati sensibili trattati e conservati dagli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, ulteriori rispetto a quelli identificati nel precedente comma, le finalità di interesse pubblico perseguite col trattamento, nonché le specifiche operazioni eseguibili.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 7 *(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)*. — 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 35 *(Reclutamento del personale)*. — 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-*bis*. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'art. 36.

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.

5-*bis*. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».

Nota agli articoli 7, 10 e 11:

— Per l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, vedi note all'art. 2.

Nota all'art. 9:

— Per i riferimenti del decreto ministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, vedi note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contiene il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, vedi note alle premesse.

— Per l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedi nota all'art. 6.

Note all'art. 16:

— Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, vedi note alle premesse.

— Per il decreto ministeriale 18 febbraio 2003, n. 376, vedi note alle premesse.

08G0098

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2008.

Dichiarazione di «Monumento Nazionale» dell'isola di Santo Stefano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 «Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione ai beni culturali»;

Considerata l'opportunità che l'isola di Santo Stefano, nell'arcipelago pontino, in provincia di Latina, luogo di esilio di molti dei «Padri» della nostra Repubblica, vero e proprio laboratorio di idee per l'affermazione dei valori di democrazia e di cooperazione fra le Nazioni e quindi di rilevante interesse culturale per il suo valore di testimonianza per la storia della Nazione e dell'Europa unita ed in particolare per l'affermazione del ruolo svolto dall'Italia nella costituzione dell'unità europea, fin dagli albori della concezione dello spirito europeistico, sia dichiarata «Monumento Nazionale»;

Ritenuto pertanto per quanto sopra detto di dichiarare l'isola di Santo Stefano, nell'arcipelago pontino, in provincia di Latina «Monumento Nazionale»;

Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Decreta:

L'isola di Santo Stefano, nell'arcipelago pontino, in provincia di Latina è dichiarata Monumento Nazionale.

Roma, addì 18 marzo 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MARINI

RUTELLI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

08A02447

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3666).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, ed in particolare l'art. 5;

Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania è stato prorogato al 30 novembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 in data 11 gennaio 2008, con cui il prefetto dott. Gianni De Gennaro è stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3641 del 16 gennaio 2008, n. 3644 del 18 gennaio 2008, n. 3655 del 6 febbraio 2008 ed, in particolare, l'ordinanza n. 3658 del 5 marzo 2008 che attribuisce espressamente al suddetto Commissario delegato il potere derogatorio

di realizzare, nei comuni di cui all'art. 1, comma 1 di quest'ultima ordinanza, interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale per le sole aree di discarica già esistenti nei siti individuati;

Vista la nota n. 3890 del 19 marzo 2008 con cui il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3639 del 2008 rappresenta la necessità che tale potere possa essere esteso, ove ritenuto utile, anche ad altri territori interessati da siti di stoccaggio o di smaltimento di rifiuti;

Vista la nota n. 18592 del 20 marzo 2008 del Dipartimento della protezione civile;

Vista la nota n. 3970 del 20 marzo 2008 con cui il Commissario delegato ha ribadito l'esigenza di potere accompagnare alcune iniziative con mirati interventi di bonifica delle aree interessate;

Dispone:

Art. 1.

1. I poteri attribuiti al Commissario delegato dall'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3658 del 5 marzo 2008, possono essere esercitati anche nei comuni in cui sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione siti di stoccaggio o smaltimento di rifiuti per far fronte all'emergenza in atto nella regione Campania, avvalendosi, a tal fine, delle risorse finanziarie già stanziate di cui al citato art. 1, comma 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

08A02461

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2008.

Modificazioni al decreto ministeriale 21 settembre 2005 del Ministro dell'economia e delle finanze recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art. 72, il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei principi indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dello stesso comma 2;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 settembre 2003, n. 226, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, come novellato dai decreti del 3 febbraio 2004, del 14 maggio 2004 e del 12 luglio 2004;

Visto il proprio decreto del 21 settembre 2005, n. 100321, con il quale è stata data attuazione alla predetta disposizione legislativa;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 452 del 3 luglio 2007, con il quale è stato, tra l'altro modificato l'art. 4 del decreto del 1° agosto 2003 per la parte relativa alle modalità di concessione del contributo sui contratti di filiera;

Vista la nota del 19 luglio 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati ha chiesto di apportare talune modificazioni al predetto decreto ministeriale;

D'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (nota n. 604 del 15 ottobre 2007);

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto ministeriale del 21 settembre 2005 n. 100321 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato» sono sostituite dalle parole: «fino al 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per almeno il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato»;

b) il comma 2 è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 289

08A02384

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 novembre 2007.

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto l'art. 35 del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 13 dicembre 2006, con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2007

Il direttore generale: FRATELLO

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 136

08A02385

DECRETO 31 marzo 2008.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 6.1 della Farmacopea europea.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP- CSP (07) 3 adottata in data 23 marzo 2007 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° aprile 2008 del supplemento 6.1 della Farmacopea europea;

Ritenuto di dovere disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel supplemento 6.1 della Farmacopea europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° aprile 2008.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la segreteria tecnica della commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il Ministro: TURCO

ALLEGATO (Articolo 1, comma 1)

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 6.1 DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.2.60.	Melting point-instrumental method	Point de fusion -méthode instrumentale	Punto di fusione-metodo strumentale
5.15.	Functionality-related characteristics of excipients	Caractéristiques liées à la fonctionnalité des Excipients	Caratteristiche correlate alla funzionalità degli eccipienti

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acemetacinum	(1686)	Acemetacin	Acémétacine	Acemetacina
Acidum niflumicum	(2115)	Niflumic acid	Niflumique (acide)	Acido niflumico
Bisoproloji fumaras	(1710)	Bisoprolol fumarate	Bisoprolol (fumarate de)	Bisoprololo fumarato
Boldii folii extractum siccum	(1816)	Boldo leaf dry extract	Boldo (feuille de), extrait sec de	Boldo foglia estratto secco
Clopamidum	(1747)	Clopamide	Clopamide	Clopamide
Desfluranum	(1666)	Desflurane	Desflurane	Desflurano
Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum	(1827)	Ginkgo dry extract, refined and quantified	Ginkgo (extrait sec raffiné et quantifié de)	Ginko estratto secco, raffinato e quantificato
Liquiritiae estractum siccum ad saporandum	(2378)	Liquorice dry extract for flavouring purposes	Réglisse (extrait sec de) pour aromatisation	Liquirizia estratto secco per aromatizzazione
Magnesii gluconas	(2161)	Magnesium gluconate	Magnésium (gluconate de)	Magnesio gluconato
Mangani gluconas	(2162)	Manganese gluconate	Manganèse (gluconate de)	Manganese gluconato
Marbofloxacinum ad usum veterinarium	(2233)	Marbofloxacin for veterinary use	Marbofloxacine pour usage vétérinaire	Marbofloxacina per uso veterinario
Molsidominum	(1701)	Molsidomine	Molsidomine	Molsidomina
Natrii phenylbutyras	(2183)	Sodium phenylbutyrate	Sodium (phénylbutyrate de)	Sodio fenilbutirrato
Pantoprazolum natricum sesquihydricum	(2296)	Pantoprazole sodium sesquihydrate	Pantoprazole sodique sesquihydraté	Pantoprazolo sodico sesquidrato
Sacchari monopalmitas	(2319)	Sucrose monopalmitate	Saccharose (monopalmitate de)	Saccarosio monopalmitato
Sacchari stearas	(2318)	Sucrose stearate	Saccharose (stéarate de)	Saccarosio stearato
Salicis corticis extractum siccum	(2312)	Willow bark dry extract	Saule (écorce de), extrait sec d'	Salice corteccia estratto secco
Sanguisorbae radix	(2385)	Sanguisorba root	Sanguisorbe (racine de)	Sanguisorba radice (Salvastrella)
Selamectinum ad usum veterinarium	(2268)	Selamectin for veterinary use	Sélamectine pour usage vétérinaire	Selamectina per uso veterinario
Sertralini hydrochloridum	(1705)	Sertraline hydrochloride	Sertraline (chlorhydrate de)	Sertralina cloridrato

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.9.40.	Uniformity of dosage units	Uniformité des préparations unidoses	Uniformità della unità di dosaggio
4.	Reagents (*new, revised, correted*)	Réactifs (*nouveaux, révisés, corrigés*)	Reattivi (*nuovi, revisionati, corretti*)
5.2.7.	Evaluation of efficacy of veteri-nary vaccines and immunosera	Évaluation de l'efficacité des vaccins et immunosérum vétérinaires	Valutazione dell'efficacia dei vaccini e dei sierimmuni per uso veterinario

MONOGRAFIE

MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Extracta	(0765)	Extracts	Extraits	Estratti

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum febris flavae vivum	(0537)	Yellow fever vaccine (live)	Vaccin vivant de la fièvre jaune	Vaccino vivo della febbre gialla
Vaccinum morbillorum vivum	(0213)	Measles vaccine (live)	Vaccin rougeoleux vivant	Vaccino vivo del morbillo
Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum	(1057)	Measles, mumps and rubella vaccine (live)	Vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux, vivant	Vaccino vivo del morbillo, della parotite e della rosolia
Vaccinum parotitidis vivum	(0538)	Mumps vaccine (live)	Vaccin vivant des oreillons	Vaccino vivo della parotite
Vaccinum poliomyelitidis perorale	(0215)	Poliomyelitis vaccine (oral)	Vaccin poliomyélitique oral	Vaccino poliomielitico per uso orale
Vaccinum rabiei ex cellulis ad usum humanum	(0216)	Rabies vaccine for human use prepared in cell cultures	Vaccin rabique pour usage humain préparé sur cultures cellulaires	Vaccino della rabbia per uso umano, preparato in colture cellulari
Vaccinum rubellae vivum	(0162)	Rubella vaccine (live)	Vaccin rubéoleux vivant	Vaccino vivo della rosolia
Vaccinum varicellae vivum	(0648)	Varicella vaccine (live)	Vaccin varicelleux vivant	Vaccino vivo della varicella
Vaccinum variolae vivum	(0164)	Smallpox vaccine (live)	Vaccin vivant de la variole	Vaccino vivo del vaiolo

VACCINI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum bronchitidis infectivae aviariae vivum	(0442)	Avian infectious bronchitis vaccine (live)	Vaccin vivant de la bronchite infectieuse aviaire	Vaccino vivo della bronchite infettiva aviaria
Vaccinum rabiei inactivatum ad usum veterinarium	(0451)	Rabies vaccine (inactivated) for veterinary use	Vaccin rabique inactivé pour usage vétérinaire	Vaccino inattivato della rabbia per uso veterinario

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Alfuzosini hydrochloridum	(1287)	Alfuzosin hydrochloride	Alfuzosine (chlorhydrate d')	Alfuzosina cloridrato
Aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem	(1664)	Aluminium hydroxide, hydrated, for adsorption	Aluminium (hydroxide d') hydraté pour adsorption	Alluminio ossido idrato
Arnicae flos	(1391)	Arnica flower	Arnica (fleur d')	Arnica fiore
Atropini sulfas	(0068)	Atropine sulphate	Atropine (sulfate d')	Atropina solfato
Atropinum	(2056)	Atropine	Atropine	Atropina
Carbomera	(1299)	Carbomers	Carbomères	Carbomeri
Cefadroxilum monohydricum	(0813)	Cefadroxil monohydrate	Céfadroxil monohydraté	Cefadroxil monoidrato
Cefalexinum monohydricum	(0708)	Cefalexin monohydrate	Céfalexine monohydraté	Cefalexina monoidrato
Chlorphenamini maleas	(0386)	Chlorphenamine maleate	Chlorphénamine (maléate de)	Clorfenamina maleato
Clotrimazolum	(0757)	Clotrimazole	Clotrimazole	Clotrimazolo
Codeinum	(0076)	Codeine	Codéine	Codeina
Coffeinum	(0267)	Caffeine	Caféine	Caffeina
Diethylis phthalas	(0897)	Diethyl phthalate	Diéthyle (phtalate de)	Dietile ftalato
Dihydroergotamini mesilas	(0551)	Dihydroergotamine mesilate	Dihydroergotamine (mésilate de)	Diidroergotamina mesilato
Diltiazemi hydrochloridum	(1004)	Diltiazem hydrochloride	Diltiazem (chlorhydrate de)	Diltiazem cloridrato
Dinatrii phosphas dodecahydricus	(0118)	Disodium phosphate dodecahydrate	Phosphate disodique dodécahydraté	Sodio fosfato dibasico dodecaidrato
Doxepini hydrochloridum	(1096)	Doxepin hydrochloride	Doxépine (chlorhydrate de)	Doxepina cloridrato
Estradioli benzoas	(0139)	Estradiol benzoate	Estradiol (benzoate d')	Estradiolo benzoato
Ethambutoli hydro-chloridum	(0553)	Ethambutol hydrochloride	Éthambutol (chlorhydrate d')	Etambutolo cloridrato
Glutathionum	(1670)	Glutathione	Glutathion	Glutatione
Hamamelidis folium	(0909)	Hamamelis leaf	Hamamélis (feuille d')	Amamelide foglia

Harpagophyti radix	(1095)	Devil's claw root	Harpagophyton (racine d')	Arpagofito radice
Hibisci sabdariffae flos	(1623)	Roselle	Karkadé	Carcadé
Hydrastis rhizoma	(1831)	Goldenseal rhizome	Hydrastis	Idraste rizoma *(sostituisce la monografia nazionale della FU XI ed.)*
Hypromellosi phthalas	(0347)	Hypromellose phthalate	Hypromellose (phtalate d')	Ipromellosa ftalato
Hypromellosum	(0348)	Hypromellose	Hypromellose	Ipromellosa
Ibuprofenum	(0721)	Ibuprofen	Ibuprofène	Ibuprofene
Lidocainum	(0727)	Lidocaine	Lidocaïne	Lidocaina
Liothyroninum natricum	(0728)	Liothyronine sodium	Liothyronine sodique	Liotironina sodica
Lupuli flos	(1222)	Hop strobile	Houblon (cône de)	Luppolo fiore
Lymecyclinum	(1654)	Lymecycline	Lymécycline	Limeciclina
Morphini hydrochloridum	(0097)	Morphine hydrochloride	Morphine (chlorhydrate de)	Morfina cloridrato
Morphini sulfas	(1244)	Morphine sulphate	Morphine (sulfate de)	Morfina solfato
Nifuroxazidum	(1999)	Nifuroxazide	Nifuroxazide	Nifuroxazide
Povidonum	(0685)	Povidone	Povidone	Povidone
Rusci rhizoma	(1847)	Butcher's broom	Petit houx	Rusco rizoma (Pungitopo)
Salicis cortex	(1583)	Willow bark	Saule (écorce de)	Salice corteccia
Spiramycinum	(0293)	Spiramycin	Spiramycine	Spiramicina
Sultamicillinum	(2211)	Sultamicillin	Sultamicilline	Sultamicillina
Tetracaini hydrochloridum	(0057)	Tetracaine hydrochloride	Tétracaïne (chlorhydrate de)	Tetracaina cloridrato
Triamterenum	(0058)	Triamterene	Triamtérène	Triamterene
Triglyceroli diisostearas	(2032)	Triglycerol diisostearate	Triglyceroli (diisostéarate de)	Triglicerolo diisostearato
Uvae ursi folium	(1054)	Bearberry leaf	Busserole (feuille de)	Uva ursina foglia

TESTI CORRETTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.2.34.	Thermal analysis	Analyse thermique	Analisi termica
2.4.31.	Nickel in hydrogenated vegetable oils	Nickel dans les huiles végétales hydrogénées	Nickel negli oli vegetali idrogenati *(la correzione riguarda solo il testo francese)*
2.6.7.	Mycoplasmas	Mycoplasmes	Micoplasmi
2.9.43.	Apparent dissolution	Dissolution apparente	Dissoluzione apparente

MONOGRAFIE

VACCINI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum rhinitidis atrophicantis ingravescentis suillae inactivatum	(1361)	Porcine progressive atrophic rhinitis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la rhinite atrophique progressive du porc	Vaccino inattivato della rinite atrofica progressiva del suino *(la correzione riguarda solo il testo inglese)*

PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Iobenguani sulfas ad radiopharmaceutica	(2351)	Iobenguane sulphate for radiopharmaceutical preparations	Iobenguane (sulphate de) pour préparations radiopharmaceutiques	Iobenguano solfato per preparazioni radiofarmaceutiche

PREPARAZIONI OMEOPATICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Via praeparandi stirpes homoeopathicas et potentificandi	(2371)	Methods of preparation of homoeopathic stocks and potentisation	Méthodes de préparation des souches homéopathiques et de déconcentration	Metodi di preparazione dei materiali di partenza omeopatici e diluizioni

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Amikacini sulfas	(1290)	Amikacin sulphate	Amikacine (sulfate d')	Amikacina solfato
Amikacinum	(1289)	Amikacin	Amikacine	Amikacina

Bacampicillini hydrochloridum	(0808)	Bacampicillin hydrochloride	Bacampicilline (chlorhydrate de)	Bacampicillina cloridrato
Cilastatinum natricum	(1408)	Cilastatin sodium	Cilastatine sodique	Cilastatina sodica
Clemastini fumaras	(1190)	Clemastine fumarate	Clémastine (fumarate de)	Clemastina fumarato
Dihydralazini sulfas hydricus	(1310)	Dihydralazine sulphate, hydrated	Dihydralazine (sulfate de) hydraté	Diidralazina solfato idrato
Dirithromycinum	(1313)	Dirithromycin	Dirithromycine	Diritromicina
Doxylamini hydrogenosuccinas	(1589)	Doxylamine hydrogen succinate	Doxylamine (hydrogénosuccinate de)	Doxilamina idrogeno succinato
Glyceroli trinitratis solutio	(1331)	Glyceryl trinitrate solution	Glycéryle (trinitrate de), solution de	Glicerolo trinitrato soluzione
Hypromellosum	(0348)	Hypromellose	Hypromellose	Ipromellosa
Methylcellulosum	(0345)	Methylcellulose	Méthylcellulose	Metilcellulosa
Myrtilli fructus recens	(1602)	Bilberry fruit, fresh	Myrtille (fruit frais de)	Mirtillo nero frutto fresco
Naproxenum natricum	(1702)	Naproxen sodium	Naproxène sodique	Naproxene sodico
Paclitaxelum	(1794)	Paclitaxel	Paclitaxel	Paclitaxel
Phenoxymethylpenicillinum	(0148)	Phenoxymethylpenicillin	Phénoxyméthylpénicilline	Fenossimetilpenicillina
Phenoxymethylpenicillinum kalicum	(0149)	Phenoxymethylpenicillin potassium	Phénoxyméthylpénicilline potassique	Fenossimetilpenicillina potassica
Sertaconazoli nitras	(1148)	Sertaconazole nitrate	Sertaconazole (nitrate de)	Sertaconazolo nitrato
Sultamicillini tosilas dihydricus	(2212)	Sultamicillin tosilate dihydrate	Sultamicilline (tosilate de) dihydraté	Sultamicillina tosilato diidrato
Terconazolum	(1270)	Terconazole	Terconazole	Terconazolo
Terfenadinum	(0955)	Terfenadine	Terfénadine	Terfenadina
Xanthani gummi	(1277)	Xanthan gum	Gomme xanthane	Gomma xantana

TESTI ELIMINATI

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2008

MONOGRAFIE
VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum pertussis	(0160)	Pertussis vaccine	Vaccin coquelucheux	Vaccino pertossico

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Stanozololum	(1568)	Stanozolol	Stanozolol	Stanozololo

08A02402

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 dicembre 2007.

Criteri e modalità per la determinazione del contributo a favore degli enti, ex legge n. 40/1987, per l'anno 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge n. 40 del 14 febbraio 1987, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative;

Visto l'art. 20-*bis* della legge 23 febbraio 2006, n. 51, apportante modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 125, relativo a criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla predetta legge n. 40/1987;

Visto il decreto ministeriale 30/VI/2007 del 16 febbraio 2007 che, all'art. 7, rimanda ad un nuovo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del contributo, legge n. 40/1987, per gli esercizi finanziari successivi all'anno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Enti beneficiari

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli enti privati a carattere nazionale che svolgono attività di promozione e coordinamento delle proprie sedi formative e orientative operanti nel sistema di istruzione e formazione professionale, di formazione superiore e di formazione continua dei lavoratori, in riferimento alle competenze dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma *c)* e *h)* della legge 28 marzo 2003, n. 53, ai sensi dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, contributi per le spese generali non coperte da finanziamento pubblici relativi:

a) alla formazione inerente ai percorsi di cui ai decreti legislativi n. 76 del 15 aprile 2005 e n. 226 del 17 ottobre 2005;

b) all'istruzione e formazione tecnica superiore e alla formazione post-diploma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257;

c) alla formazione continua dei lavoratori di cui alla legge n. 236/1993, decreto legislativo n. 112/1998 e all'art. 118 della legge n. 388/2000.

2. Possono usufruire dei predetti contributi gli enti privati che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della stessa legge nonché svolgano attività di formazione professionale come parte del sistema di istruzione pubblica, pari almeno al 60% in termini finanziari, della complessiva attività dell'ente.

Art. 2.

Termine di presentazione delle richieste

1. Le istanze di contributo, con l'importo richiesto, andranno presentate entro e non oltre il 15 febbraio 2008.

Art. 3.

Ripartizione del contributo

1. Per l'anno 2008 il contributo erogabile a ciascun ente beneficiario verrà assegnato, nei limiti della richiesta formulata ai sensi dell'art. 2, determinando i parametri e il livello di classificazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 125/1987 attraverso due modalità di calcolo:

a) per i soli enti che hanno beneficiato per l'anno 2007 del contributo della legge n. 40/1987 con decreto ministeriale n. 82/VI/2007 dell'11 giugno 2007, i parametri e il livello saranno quelli utilizzati nella determinazione di tale contributo;

b) per gli enti non compresi nel precedente punto *a)* i parametri e il livello verranno determinati dall'applicazione dei criteri e modalità stabiliti dal decreto ministeriale n. 125/1987.

2. Eventuali economie che dovessero crearsi in base alle modalità di ripartizione di cui sopra saranno erogate in misura proporzionale alla quota di assegnazione tra i soggetti aventi diritto.

Art. 4.

Costi ammissibili e limite temporale

1. Il limite temporale dei costi ammissibili è relativo all'esercizio finanziario 2008.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie dei costi:

a) tutte le spese di gestione e funzionamento della sede centrale come elencate nella circolare UCOFPL/VI/1231 del 16 aprile 1997;

b) spese sostenute per il commissariamento delle strutture territoriali qualora rimangano a carico dell'ente nazionale, comunque, relative alle spese generali della struttura.

3. In presenza di attività diverse da quelle di cui all'art. 1 l'Ente deve prevedere ed attuare un sistema di contabilità analitica e separata.

Art. 5.

Comitato di pilotaggio

1. Il comitato di pilotaggio previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 30/VI/2007 del 16 febbraio 2007, non essendo stato costituito si intende soppresso.

Art. 6.

Modalità di erogazione

1. Con separato decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede, nell'ambito delle disponibilità dell'anno 2008 e sulla base delle richieste presentate dagli enti interessati, a ripartire il predetto contributo secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le modalità ed i criteri individuati nel presente decreto sono riferiti esclusivamente all'anno 2008.

2. Per i successivi esercizi finanziari, per l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo si provvederà con nuovo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge n. 40/1987, al decreto ministeriale n. 125/1987, e successive disposizioni.

Art. 9.

Efficacia e pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione.

Roma, 21 dicembre 2008

Il Ministro: DAMIANO

08A02401

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 febbraio 2008.

Adozione del progetto di innovazione industriale per l'Efficienza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 841, che prevede l'istituzione del Fondo per la competitività e lo sviluppo presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il comma 842 dello stesso art. 1 della citata legge n. 296/2006, così come modificato dal comma 184 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, che prevede che a valere sulle risorse del predetto Fondo vengono finanziati i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il *made in Italy* e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche;

Visto il comma 844 dello stesso art. 1 della citata legge n. 296/2006 che prevede le modalità di adozione dei progetti di innovazione industriale;

Visto il comma 845 dello stesso art. 1 della citata legge n. 296/2006 che fissa il limite delle spese sostenute per la gestione di ciascun PII, al 5% dello stanziamento assegnato al singolo progetto;

Visto l'art. 1, comma 368 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha istituito l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 11 luglio 2007, con il quale, ai fini della programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo, sono stati assegnati al finanziamento dei progetti di innovazione industriale 990 milioni di euro per il triennio 2007-2009;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ed il Ministro per i diritti e le pari opportunità e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 842 della citata legge n. 296/2007, che individua la quota di risorse da assegnare al finanziamento dei progetti di innovazione industriale nell'ambito di ciascuna delle aree tecnologiche sopra indicate;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 febbraio 2007 che stabilisce le caratteristiche e le modalità di attuazione dei progetti di innovazione industriale, nonché i compiti del responsabile di progetto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 febbraio 2007 che nomina l'ing. Pasquale Pistorio responsabile del progetto di innovazione industriale «Efficienza Energetica»;

Vista la proposta del progetto di innovazione industriale «Efficienza Energetica» consegnata al Ministro dello sviluppo economico dal citato responsabile di progetto in data 6 dicembre 2007;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 gennaio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Adozione del Progetto d'Innovazione Industriale Efficienza Energetica

1. È adottato, sulla base della proposta presentata dal responsabile di progetto citato in premessa, il Progetto di Innovazione Industriale «Efficienza Energetica», di seguito denominato PII EE, i cui contenuti e modalità attuative sono indicati nel presente decreto.

Art. 2.

Articolazione del PII EE

1. Il PII EE è articolato in due tipologie d'azioni:

a) Azione Strategica di Innovazione Industriale, di seguito ASII, finalizzata allo sviluppo di progetti, in forma congiunta da imprese ed altri soggetti, per la realizzazione di prodotti e/o servizi efficienti, sostenibili, economici, caratterizzati da un elevato livello di innovazione tecnologica e da un impatto di sistema e/o filiera che, nel loro insieme, siano determinanti per gli assetti competitivi del sistema produttivo italiano a livello internazionale;

b) Azioni connesse all'ASII, finalizzate alla realizzazione di infrastrutture scientifiche e tecnologiche di livello internazionale, all'introduzione di innovazioni e semplificazioni di tipo regolamentare e normativo che facilitino l'utilizzo delle nuove tecnologie, al sostegno della ricerca ed alla industrializzazione nel campo dell'efficienza energetica, allo sviluppo di filiere produttive sul territorio.

Art. 3.

Caratteristiche della ASII del PII EE

1. L'ASII del PII EE, indicata all'art. 2, lettera *a)*, è attuata dal Ministero dello sviluppo economico e si traduce in azioni di incentivazione finanziaria a sostegno di progetti da realizzare nelle aree tecnologiche prioritarie di seguito indicate:

a) aree tecnologiche ad alto potenziale innovativo:

a1) solare fotovoltaico;

a2) solare termodinamico;

a3) bioenergia e produzione di energia dai rifiuti;

a4) celle a combustibile e idrogeno;

a5) generazione distribuita;

b) aree tecnologiche ad alto potenziale applicativo:

b1) eolico;

b2) materiali ad alta efficienza per l'edilizia e architettura bioclimatica;

b3) macchine e motori elettrici ad alta efficienza;

b4) tecnologie avanzate per illuminazione;

b5) elettrodomestici ad alta efficienza energetica;

b6) tecnologie per l'efficientamento energetico dei processi industriali.

2. I progetti beneficiari di questa azione devono prevedere attività di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale idonee a tradurre l'innovazione tecnologica in prodotti con effettive ricadute industriali entro, al massimo, cinque anni dall'avvio del progetto. La realizzazione e la qualifica di un prototipo del prodotto e/o servizio innovativo che consenta di valutarne la validità industriale deve costituire l'obiettivo fondamentale dei progetti. I progetti, caratterizzati dal coinvolgimento attivo di più soggetti, devono, inoltre, avere un significativo impatto su almeno uno dei due seguenti ambiti:

a) filiere produttive di rilevanza nazionale e/o internazionale attraverso l'introduzione di innovazioni tecnologiche di una o più componenti del prodotto e/o servizio proposto;

b) sistemi/infrastrutture, anche a carattere territoriale, di valenza nazionale e/o internazionale, nei quali mettere alla prova l'efficacia di innovazioni trasversali riferibili a filiere diverse, in grado di soddisfare in modo innovativo le necessità espresse dalla pluralità di soggetti interagenti.

3. L'ASII, attuata secondo quanto disposto all'art. 5, viene finanziata, a valere sulle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo assegnate al PII EE con il decreto citato in premessa, integrate con risorse dell'asse 1 obiettivo operativo 4.1.1.2 del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività 2007-2013, da utilizzare per interventi riferibili alle aree Convergenza e nel rispetto del principio di addizionalità sancito dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON stesso ai sensi dell'art. 63 del medesimo regolamento. Specifiche iniziative dell'ASII potranno essere oggetto di appositi accordi di programma con le regioni o con altre amministrazioni centrali.

Art. 4.

Caratteristiche delle azioni connesse alla ASII del PII EE

1. Le azioni connesse all'ASII del PII EE consistono in:

a) azioni infrastrutturali, da attuarsi attraverso la realizzazione o il potenziamento di strutture ed infrastrutture tecnologiche per la ricerca industriale e per il trasferimento tecnologico nell'area dell'efficienza energetica, funzionali alle iniziative previste;

b) azioni di regolamentazione e semplificazione amministrativa, da attuarsi sia a livello centrale che regionale, in continuità con le politiche di promozione dell'efficienza energetica promosse a livello comunitario e recepite dalla legislazione nazionale;

c) azioni di contesto nelle aree tecnologiche indicate nel PII EE, da attuarsi attraverso il sostegno e la promozione di:

attività di ricerca fondamentale e/o industriale su temi potenzialmente in grado di produrre impatti sull'efficienza energetica nel lungo periodo;

attività dimostrative e di qualificazione tecnologica ed organizzativa della domanda pubblica;

attività d'industrializzazione dei prodotti e/o servizi innovativi promossi dall'ASII;

attività a supporto della creazione e dello sviluppo di nuove imprese high tech;

attività di sensibilizzazione ed animazione;

attività di formazione e di sviluppo del capitale umano;

altre attività per la messa in rete, il trasferimento e la diffusione dei risultati;

attività per lo sviluppo di filiere produttive sul territorio.

2. Le azioni connesse di cui al comma 1, definite ed attuate secondo quanto disposto all'art. 9, verranno finanziate utilizzando, coerentemente con i diversi obiettivi, risorse nazionali del Fondo per le Aree Sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo, nonché risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) programmate a livello nazionale e/o interregionale (PON e POiN), e, sulla base di intese con le amministrazioni responsabili, risorse FESR e FSE programmate a livello regionale ovvero altre risorse regionali.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 856, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una quota non superiore a 5 milioni di euro delle risorse assegnate al PII EE con il decreto citato in premessa è destinata alla copertura degli oneri derivanti dall'attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi del PII EE nei limiti della dotazione finanziaria integrativa disposta dal medesimo citato comma 856. Con successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentita la sede stabile di cui al comma 846 della citata legge n. 296/2006 e d'intesa con le regioni, verranno stabiliti i criteri per il finanziamento dei predetti interventi regionali complementari o integrativi dei PII.

Art. 5.

Modalità attuativa dell'ASII

1. Per l'attuazione dell'ASII il Ministero dello sviluppo economico provvede, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, all'espletamento di una procedura valutativa a bando, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la selezione di progetti aventi le caratteristiche indicate all'art. 3 e l'assegnazione delle agevolazioni finanziarie nei limiti delle risorse disponibili e in conformità ai regimi di aiuto appositamente istituiti ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 26 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dello sviluppo economico provvede altresì alle successive fasi di gestione amministrativa e monitoraggio dei progetti beneficiari.

Art. 6.

Selezione dei progetti beneficiari dell'ASII

1. La selezione dei progetti è effettuata mediante una valutazione comparativa basata sui seguenti criteri:

a) validità e coerenza rispetto agli obiettivi del PII;

b) validità tecnico scientifica e innovatività rispetto allo stato dell'arte tecnologico a livello internazionale;

c) adeguatezza dell'organizzazione del progetto e dei soggetti partecipanti/qualità della collaborazione ricerca impresa;

d) piano di sviluppo industriale e valorizzazione della proprietà intellettuale;

e) ricadute potenziali in termini economici, di competitività e tecnologici.

2. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) per le attività relative all'emanazione del bando, all'istruttoria delle proposte progettuali e alle relative attività gestionali, nonché per eventuali azioni di animazione a sostegno della creazione di partenariati.

3. L'attività di valutazione delle proposte progettuali è svolta dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, citata nelle premesse, sulla base di procedure concordate con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

4. Fino alla data di piena operatività dell'Agenzia le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e sentita la sede stabile di concertazione di cui all'art. 1, comma 846 della citata legge n. 296/2006, nomina un comitato di esperti di chiara e comprovata competenza e che possono dimostrare esperienze anche in ambito internazionale.

5. Al finanziamento complessivo delle attività di cui ai commi 2, 3 e 4 si provvede con le risorse stanziate per il PII EE nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006.

Art. 7.

Monitoraggio dei progetti beneficiari dell'ASII

1. Per il monitoraggio dei progetti beneficiari delle agevolazioni il Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto dell'IPI, all'uopo utilizzando le risorse stanziate per il PII EE nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006. Le procedure di monitoraggio utilizzate nell'attuazione di quest'azione riguarderanno:

a) l'accompagnamento esterno alla gestione dei progetti per la verifica costante dello stato di avanzamento dei progetti stessi, da realizzarsi attraverso le prassi del project management;

b) la rilevazione dello stato di avanzamento delle attività svolte nell'esecuzione dei progetti, attraverso la raccolta di appositi indicatori (fisici, di risultato, ecc.) anche al fine di individuare e gestire accadimenti che possano inficiare lo svolgimento del progetto;

c) la produzione di reportistica e documenti di natura tecnica che rivestono un ruolo significativo per finalità di monitoraggio dei progetti;

d) la promozione e diffusione di risultati ad elevato impatto scientifico/tecnologico e/o economico/sociale, soprattutto nei confronti del sistema delle PMI anche attraverso la realizzazione di una piattaforma tecnologica per lo scambio d'informazioni e delle migliori prassi sulle politiche per l'innovazione industriale.

Art. 8.

Controllo dei progetti beneficiari dell'ASII ed erogazione

1. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni il Ministero dello sviluppo economico dispone un sistema di controllo, basato su verifiche documentali ed in loco, da svolgersi secondo procedure che tengano conto di standard internazionalmente riconosciuti, anche al fine di assicurare la coerenza con il modello di gestione e controllo previsto dai regolamenti dei fondi strutturali che possono concorrere al cofinanziamento, così articolato:

a) un'azione di verifica tecnico-scientifica svolta dall'Agenzia di cui all'art. 6, finalizzata a verificare la rispondenza dei risultati intermedi e finali rispetto alle specifiche del progetto, nonché l'ammissibilità delle attività rendicontate rispetto ai risultati raggiunti;

b) un'azione di verifica della regolarità contabile ed amministrativa delle rendicontazioni presentate.

2. Al finanziamento delle predette attività si provvede con le risorse stanziate per il PII EE nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006.

Art. 9.

Modalità attuative delle Azioni connesse

1. In relazione ai contenuti del PII EE adottato, ed ai risultati progressivamente raggiunti nell'attuazione dell'ASII, il Ministero dello sviluppo economico stipula appositi Accordi di Programma Quadro od altre intese con amministrazioni centrali o regionali, per la realizzazione delle Azioni connesse, anche sulla base di proposte provenienti dalle amministrazioni interessate.

2. Con successivi appositi atti del Ministero dello sviluppo economico verranno definite azioni di assistenza tecnica per il supporto all'attuazione delle Azioni connesse di volta in volta attivate.

Art. 10.

Coordinamento e monitoraggio dell'attuazione dei PII

1. Il Ministero dello sviluppo economico coordina l'attuazione del PII EE e degli altri Progetti di Innovazione Industriale (PII) previsti dall'art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne effettua il monitoraggio e definisce le eventuali azioni di rimodulazione che si rendessero necessarie.

2. Al fine di consentire il coordinamento tra le amministrazioni centrali e regionali, anche con riferimento alla definizione di eventuali cofinanziamenti, il Ministero dello sviluppo economico, con cadenza almeno semestrale, informa la sede stabile di concertazione di cui all'art. 1, comma 846 della citata legge n. 296/2006 in merito allo stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale. La sede stabile di concertazione provvede a:

analizzare lo stato di avanzamento dei PII;

analizzare l'impatto dei PII;

elaborare proposte per l'integrazione e la coerenza di tutte le azioni dei PII;

proporre eventuali rimodulazioni delle azioni dei PII;

formulare proposte per la destinazione delle risorse eventualmente non utilizzate, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Art. 11.

Controllo di sistema dei PII

1. Il controllo di sistema dei Progetti di innovazione industriale è effettuato dall'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) istituita presso il Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'università e della ricerca
MUSSI

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
LANZILLOTTA

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 263

08A02324

DECRETO 8 febbraio 2008.

Adozione del progetto di innovazione industriale per la Mobilità sostenibile ai sensi dell'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE LOCALI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 841 che prevede l'istituzione del Fondo per la competitività e lo sviluppo presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il comma 842 dello stesso art. 1 della citata legge n. 296/2006, così come modificato dal comma 184 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che a valere sulle risorse del predetto Fondo vengono finanziati i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il *made in Italy* e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche;

Visto il comma 844 dello stesso art. 1 della citata legge n. 296/2006 che prevede le modalità di adozione dei progetti di innovazione industriale;

Visto il comma 845 dello stesso art. 1 della citata legge n. 296/2006 che fissa il limite delle spese sostenute per la gestione di ciascun PII, al 5% dello stanziamento assegnato al singolo progetto;

Visto l'art. 1, comma 368 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha istituito l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 11 luglio 2007, con il quale, ai fini della programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo, sono stati assegnati al finanziamento dei progetti di innovazione industriale 990 milioni di euro per il triennio 2007-2009;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ed il Ministro per i diritti e le pari opportunità e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 842, della citata legge n. 296/2006, che individua la quota di risorse da assegnare al finanziamento dei progetti di innovazione industriale nell'ambito di ciascuna delle aree tecnologiche sopra indicate;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 febbraio 2007 che stabilisce le caratteristiche e le modalità di attuazione dei progetti di innovazione industriale, nonché i compiti del responsabile di progetto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2007 che nomina l'ing. Giancarlo Michellone responsabile del progetto di innovazione industriale «Mobilità Sostenibile»;

Vista la proposta del progetto di innovazione industriale «Mobilità Sostenibile» consegnata al Ministro dello sviluppo economico dal citato responsabile di progetto in data 6 dicembre 2007;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 gennaio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Adozione del Progetto d'Innovazione Industriale Mobilità Sostenibile

1. È adottato, sulla base della proposta presentata dal responsabile di progetto citato in premessa, il Progetto di Innovazione Industriale «Mobilità Sostenibile», di seguito denominato PII MS, i cui contenuti e modalità attuative sono indicati nel presente decreto.

Art. 2.

Articolazione del PII MS

1. Il PII MS è articolato in due tipologie d'azioni:

a) Azione Strategica di Innovazione Industriale, di seguito ASII, finalizzata allo sviluppo di progetti, in forma congiunta da imprese ed altri soggetti, per la realizzazione di prodotti e/o servizi efficienti, sostenibili, economici, caratterizzati da un elevato livello di innovazione tecnologica e da un impatto di sistema e/o filiera che, nel loro insieme, siano determinanti per gli assetti competitivi del sistema produttivo italiano a livello internazionale;

b) Azioni connesse all'ASII, finalizzate alla realizzazione di infrastrutture scientifiche e tecnologiche di livello internazionale, all'introduzione di innovazioni e semplificazioni di tipo regolamentare e normativo che facilitino l'utilizzo delle nuove tecnologie, al sostegno della ricerca ed alla industrializzazione nel campo della mobilità sostenibile, allo sviluppo di filiere produttive sul territorio.

Art. 3.

Caratteristiche della ASII del PII MS

1. L'ASII del PII MS, indicata all'art. 2, lettera *a)*, è attuata dal Ministero dello sviluppo economico e si traduce in azioni di incentivazione finanziaria a sostegno di progetti da realizzare in riferimento ai temi di innovazione di seguito indicati:

a) Temi per innovazione di filiera, relativi a progetti in grado di sviluppare prodotti che siano caratterizzati da un aumentato livello di ecocompatibilità o di sicurezza nel trasporto di persone e merci, e che coinvolgano, nel modo più ampio, la filiera produttiva e quella della conoscenza:

a1) sistemi e sottosistemi navali competitivi;

a2) imbarcazioni energeticamente efficienti, ecologiche, facile da mantenere, e dotate di sistemi di navigazione, automazione e controllo intelligenti;

a3) veicoli urbani stradali su gomma ecologici, ergonomici, economici, sicuri ed interconnessi per il trasporto di persone e/o merci;

a4) veicoli su rotaia;

b) Temi per innovazione di sistema, relativi a progetti nei quali le diverse soluzioni innovative sviluppate in ciascun ambito settoriale vengono integrate per affrontare tematiche afferenti la mobilità urbana sostenibile, l'intermodalità e le reti logistiche per la decongestione dei trasporti di superficie, i sistemi di produzione innovativi:

b1) gestione del trasferimento intermodale di persone e merci nei nodi di scambio tra «l'ultimo miglio» marino e il «primo miglio» terrestre;

b2) sistemi per la mobilità sicura ed integrata fra veicoli ed infrastrutture per il trasporto di persone e/o merci;

b3) sistemi di produzione modulari, ecologici, ergonomici, sicuri, efficienti ed economici per mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture.

2. I progetti beneficiari delle agevolazioni devono essere caratterizzati dal coinvolgimento attivo di molteplici attori rappresentativi di intere filiere o sistemi produttivi, nonché di università e centri di ricerca, ciascuno impegnato nella realizzazione di uno o più componenti innovativi che vadano a comporsi nel risultato finale del progetto.

3. I progetti beneficiari delle agevolazioni devono comprendere attività di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale idonee a realizzare prodotti, o servizi innovativi caratterizzati da effettive ricadute industriali entro, al massimo, cinque anni dall'avvio del progetto. A tale scopo la realizzazione di un prototipo funzionante del prodotto, o servizio innovativo che consenta di verificarne le funzioni, misurarne le prestazioni e valutarne la fattibilità industriale, deve costituire l'obiettivo fondamentale dei progetti.

4. L'ASII, attuata secondo quanto disposto all'art. 5, viene finanziata, a valere sulle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo assegnate al PII MS con il decreto citato in premessa, integrate con risorse dell'asse 1 obiettivo operativo 4.1.1.2 del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività 2007-2013, da utilizzare per interventi riferibili alle aree Convergenza e nel rispetto del principio di addizionalità sancito dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON stesso ai sensi dell'art. 63 del medesimo regolamento. Specifiche iniziative dell'ASII potranno essere oggetto di appositi accordi di programma con le regioni o con altre amministrazioni centrali.

Art. 4.

Caratteristiche delle azioni connesse alla ASII del PII MS

1. Le azioni connesse all'ASII del PII MS consistono in:

a) azioni infrastrutturali, da attuarsi attraverso la realizzazione o il potenziamento di strutture ed infrastrutture tecnologiche per la ricerca industriale e per il trasferimento tecnologico nell'area della mobilità sostenibile, funzionali alle iniziative previste;

b) azioni di regolamentazione e semplificazione amministrativa, da attuarsi sia a livello centrale che regionale, in continuità con le politiche di promozione della mobilità sostenibile promosse a livello comunitario e recepite dalla legislazione nazionale;

c) azioni di contesto nelle aree tecnologiche indicate nel PII MS, da attuarsi attraverso il sostegno e la promozione di:

attività di ricerca fondamentale e/o industriale su temi potenzialmente in grado di produrre impatti sulla mobilità sostenibile nel lungo periodo;

attività dimostrative e di qualificazione tecnologica ed organizzativa della domanda pubblica;

attività d'industrializzazione dei prodotti e/o servizi innovativi promossi dall'ASII;

attività a supporto della creazione e dello sviluppo di nuove imprese high tech;

attività di sensibilizzazione ed animazione;

attività di formazione e di sviluppo del capitale umano;

altre attività per la messa in rete, il trasferimento e la diffusione dei risultati;

attività per lo sviluppo di filiere produttive sul territorio.

2. Le azioni connesse di cui al comma 1, definite ed attuate secondo quanto disposto all'art. 9, verranno finanziate utilizzando, coerentemente con i diversi obiettivi, risorse nazionali del Fondo per le Aree Sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo, nonché risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) programmate a livello nazionale e/o interregionale (PON e POiN), e, sulla base di intese con le amministrazioni responsabili, risorse FESR e FSE programmate a livello regionale ovvero altre risorse regionali.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 856, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una quota non superiore a 2 milioni di euro delle risorse assegnate al PII MS con il decreto citato in premessa è destinata alla copertura degli oneri derivanti dall'attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi del PII MS nei limiti della dotazione finanziaria integrativa disposta dal medesimo citato comma 856. Con successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentita la sede stabile di cui al comma 846 della citata legge n. 296/2006 e d'intesa con le regioni, verranno stabiliti i criteri per il finanziamento dei predetti interventi regionali complementari o integrativi dei PII.

Art. 5.

Modalità attuativa dell'ASII

1. Per l'attuazione dell'ASII il Ministero dello sviluppo economico provvede, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, all'espletamento di una procedura valutativa a bando, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la selezione di progetti aventi le caratteristiche indicate all'art. 3 e l'assegnazione delle agevolazioni finanziarie nei limiti delle risorse disponibili e in conformità ai regimi di aiuto appositamente istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 845 della legge 26 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dello sviluppo economico provvede altresì alle successive fasi di gestione amministrativa e monitoraggio dei progetti beneficiari.

Art. 6.

Selezione dei progetti beneficiari dell'ASII

1. La selezione dei progetti è effettuata mediante una valutazione comparativa basata sui seguenti criteri:

a) validità e coerenza rispetto agli obiettivi del PII;

b) validità tecnico scientifica e innovatività rispetto allo stato dell'arte tecnologico a livello internazionale;

c) adeguatezza dell'organizzazione del progetto e dei soggetti partecipanti/qualità della collaborazione ricerca impresa;

d) piano di sviluppo industriale e valorizzazione della proprietà intellettuale;

e) ricadute potenziali in termini economici, di competitività e tecnologici.

2. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) per le attività relative all'emanazione del bando, all'istruttoria delle proposte progettuali e alle relative attività gestionali, nonché per eventuali azioni di animazione a sostegno della creazione di partenariati.

3. L'attività di valutazione delle proposte progettuali è svolta dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, citata nelle premesse, sulla base di procedure concordate con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

4. Fino alla data di piena operatività dell'Agenzia le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e sentita la sede stabile di concertazione di cui all'art. 1, comma 846 della citata legge n. 296/2006, nomina un comitato di esperti di chiara e comprovata competenza e che possono dimostrare esperienze anche in ambito internazionale.

5. Al finanziamento complessivo delle attività di cui ai commi 2, 3 e 4 si provvede con le risorse stanziate per il PII MS nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006.

Art. 7.

Monitoraggio dei progetti beneficiari dell'ASII

1. Per il monitoraggio dei progetti beneficiari delle agevolazioni il Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto dell'IPI, all'uopo utilizzando le risorse stanziate per il PII MS nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006. Le procedure di monitoraggio utilizzate nell'attuazione di quest'azione riguarderanno:

a) l'accompagnamento esterno alla gestione dei progetti per la verifica costante dello stato di avanzamento dei progetti stessi, da realizzarsi attraverso le prassi del project management;

b) la rilevazione dello stato di avanzamento delle attività svolte nell'esecuzione dei progetti, attraverso la

raccolta di appositi indicatori (fisici, di risultato, ecc.) anche al fine di individuare e gestire accadimenti che possano inficiare lo svolgimento del progetto;

c) la produzione di reportistica e documenti di natura tecnica che rivestono un ruolo significativo per finalità di monitoraggio dei progetti;

d) la promozione e diffusione di risultati ad elevato impatto scientifico/tecnologico e/o economico/sociale, soprattutto nei confronti del sistema delle PMI anche attraverso la realizzazione di una piattaforma tecnologica per lo scambio d'informazioni e delle migliori prassi sulle politiche per l'innovazione industriale.

Art. 8.

Controllo dei progetti beneficiari dell'ASII ed erogazione

1. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni il Ministero dello sviluppo economico dispone un sistema di controllo, basato su verifiche documentali ed in loco, da svolgersi secondo procedure che tengano conto di standard internazionalmente riconosciuti, anche al fine di assicurare la coerenza con il modello di gestione e controllo previsto dai regolamenti dei fondi strutturali che possono concorrere al cofinanziamento, così articolato:

a) un'azione di verifica tecnico-scientifica svolta dall'Agenzia di cui all'art. 6, finalizzata a verificare la rispondenza dei risultati intermedi e finali rispetto alle specifiche del progetto, nonché l'ammissibilità delle attività rendicontate rispetto ai risultati raggiunti;

b) un'azione di verifica della regolarità contabile ed amministrativa delle rendicontazioni presentate.

2. Al finanziamento delle predette attività si provvede con le risorse stanziate per il PII MS nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006.

Art. 9.

Modalità attuative delle Azioni connesse

1. In relazione ai contenuti del PII MS adottato, ed ai risultati progressivamente raggiunti nell'attuazione dell'ASII, il Ministero dello sviluppo economico stipula appositi Accordi di Programma Quadro od altre intese con amministrazioni centrali o regionali, per la realizzazione delle Azioni connesse, anche sulla base di proposte provenienti dalle amministrazioni interessate.

2. Con successivi appositi atti del Ministero dello sviluppo economico verranno definite azioni di assistenza tecnica per il supporto all'attuazione delle Azioni connesse di volta in volta attivate.

Art. 10.

Coordinamento e monitoraggio dell'attuazione dei PII

1. Il Ministero dello sviluppo economico coordina l'attuazione del PII MS e degli altri Progetti di Innovazione Industriale (PII) previsti dall'art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne effettua il monitoraggio e definisce le eventuali azioni di rimodulazione che si rendessero necessarie.

2. Al fine di consentire il coordinamento tra le amministrazioni centrali e regionali, anche con riferimento alla definizione di eventuali cofinanziamenti, il Ministero dello sviluppo economico, con cadenza almeno semestrale, informa la sede stabile di concertazione di cui all'art. 1, comma 846 della citata legge n. 296/2006 in merito allo stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale. La sede stabile di concertazione provvede a:

analizzare lo stato di avanzamento dei PII;

analizzare l'impatto dei PII;

elaborare proposte per l'integrazione e la coerenza di tutte le azioni dei PII;

proporre eventuali rimodulazioni delle azioni dei PII;

formulare proposte per la destinazione delle risorse eventualmente non utilizzate, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Art. 11.

Controllo di sistema dei PII

1. Il controllo di sistema dei Progetti di innovazione industriale è effettuato dall'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) istituita presso il Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani

Il Ministro dell'università e della ricerca
Mussi

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Nicolais

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Lanzillotta

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 265

08A02325

DECRETO 8 febbraio 2008.

Individuazione della quota delle risorse da assegnare ai progetti di innovazione industriale ai sensi dell'articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE LOCALI

IL MINISTRO PER I DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 841 che prevede l'istituzione del Fondo per la competitività e lo sviluppo presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il comma 842 dello stesso art. 1 della citata legge n. 296/2006, come modificato dal comma 184 dell'art. 2 della legge 24 dicembre del 2007 n. 244, che prevede che a valere sulle risorse del Fondo vengano finanziati i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 11 luglio 2007, con il quale, ai fini della programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo, sono stati assegnati al finanziamento dei progetti di innovazione industriale 990 milioni di euro per il triennio 2007-2009;

Visto l'art. 29, comma 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione della quota di risorse da assegnare al finanziamento dei progetti di innovazione industriale nell'ambito di ciascuna delle aree tecnologiche sopra indicate;

Tenuto conto di quanto previsto dal comma 758 dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 gennaio 2008;

Decreta:

Articolo unico

1. La quota di risorse, a valere sul Fondo competitività e sviluppo, pari a complessivi 990 milioni di euro per il triennio 2007-2009, destinata al finanziamento dei progetti di innovazione industriale è ripartita fra le cinque aree tecnologiche di cui alle premesse come segue:

a) euro 250.000.000 - efficienza energetica;

b) euro 220.000.000 - mobilità sostenibile;

c) euro 150.000.000 - nuove tecnologie della vita;

d) euro 220.000.000 - nuove tecnologie per il made in Italy;

e) euro 150.000.000 - tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche.

2. Le risorse vengono assegnate al finanziamento dei progetti di cui al comma 1 nel limite dello stanziamento annuale disponibile.

3. Le risorse finanziarie che, a seguito della verifica semestrale sull'attuazione dei Progetti di Innovazione Industriale, non risultino utilizzate vengono ripartite tra le altre aree tecnologiche, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro per i diritti e le pari opportunità, su proposta della sede stabile di concertazione di cui all'art. 1, comma 846 della legge n. 296/2006 citata nelle premesse.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
LANZILLOTTA

Il Ministro per i diritti e le pari opportunità
POLLASTRINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 264

08A02326

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 29 gennaio 2008.

Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, che ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento per l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 117 che prevede che negli istituti e nei luoghi della cultura possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che affida ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali la disciplina dell'organizzazione integrata dei servizi aggiuntivi nei musei e negli istituti dello stesso Ministero, sulla base dei principi e dei criteri previsti nel medesimo articolo;

Considerato che il citato art. 14 stabilisce che l'affidamento dei servizi stessi debba avvenire in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo art. 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali;

Ritenuto di dover provvedere, in prima applicazione del citato art. 14, a regolare i servizi aggiuntivi degli istituti museali statali, auspicando una successiva fase di regolazione che coinvolga anche i servizi integrati che interessano i musei e gli altri istituti non statali, prevedendo che l'affidamento dei servizi integrati avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso nonché tenendo conto delle specificità delle prestazioni richieste, delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti;

Ritenuto altresì che, alla luce dei principi ricavabili dalla disciplina in materia, sia necessario regolare il settore in questione con l'obiettivo non solo di migliorare la qualità dei servizi aggiuntivi nella prospettiva di una maggiore fruizione da parte dell'utenza e valorizzazione del bene, ma anche di introdurre misure organizzative e gestionali idonee a rendere più efficiente e competitivo il comparto economico di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) Ministro: il Ministro per i beni e le attività culturali;

b) Ministero: il Ministero per i beni e le attività culturali;

c) istituti e luoghi della cultura: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali appartenenti allo Stato;

d) servizi aggiuntivi: i servizi di assistenza culturale, di accoglienza e di ospitalità per il pubblico, nonché ogni altro servizio strumentale alla migliore valorizzazione e fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura;

e) concessionari di servizi: i soggetti titolari della concessione di servizi aggiuntivi.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura. Esso si applica alle gare bandite successivamente all'entrata in vigore dell'art. 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Art. 3.

Servizi aggiuntivi e forme di organizzazione e gestione

1. Presso gli istituti e i luoghi della cultura possono essere istituiti servizi aggiuntivi.

2. A titolo esemplificativo, rientrano nei servizi di cui al comma 1:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali nonché di merchandising;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro, il presidio medico;

f) i servizi di guardaroba e deposito;

g) i servizi di caffetteria e di ristorazione;

h) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali, nonché di ogni altra attività di valorizzazione.

3. I servizi aggiuntivi sono gestiti in forma diretta qualora i singoli istituti e luoghi della cultura dispongano dei mezzi economici, finanziari e del personale necessari all'espletamento degli stessi.

4. L'organizzazione dei servizi aggiuntivi avviene in forma integrata mediante affidamento di concessione a soggetti privati. Per organizzazione in forma integrata si intende una procedura di affidamento che consenta l'attivazione e la gestione di più servizi aggiuntivi integrati rispetto sia alle varie tipologie indicate nel comma 2 sia ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi stessi devono essere svolti.

5. L'integrazione orizzontale tra diverse tipologie di servizi può essere estesa anche ai servizi di pulizia, di vigilanza, di custodia e di biglietteria. Al di fuori dell'ipotesi di gestione integrata, i suddetti servizi possono essere affidati a privati secondo il regime degli appalti di servizi o i regimi speciali previsti dalla legislazione di settore.

6. Possono essere stipulati accordi ai sensi dei commi 4 e 9 dell'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare con regioni ed enti pubblici territoriali, al fine dell'attivazione congiunta di servizi integrati, da realizzare nel rispetto delle procedure previste dal presente decreto.

7. Gli istituti e i luoghi della cultura regolano l'esercizio delle attività che possono essere svolte da soggetti diversi dai concessionari nelle medesime strutture, in modo da evitare disservizi o conflittualità.

Art. 4.

Soggetti competenti

1. I servizi aggiuntivi da attivare in forma integrata in ambito regionale sono individuati dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, sentiti i soprintendenti e i capi degli istituti aventi sede nella regione, che, all'uopo, si riuniscono in conferenza. Negli istituti dotati di autonomia speciale i servizi aggiuntivi sono individuati e organizzati dai rispettivi capi di istituto, esercitando gli stessi poteri e competenze riconosciuti ai fini del presente decreto ai direttori regionali.

2. Il direttore regionale definisce gli ambiti ottimali della gestione integrata dei servizi aggiuntivi. In particolare, gli ambiti ottimali dovranno essere delimitati tenendo presenti i seguenti criteri:

a) rispetto degli indirizzi organizzativi e dimensionali definiti con appositi decreti ministeriali;

b) massimo livello possibile di integrazione dei servizi aggiuntivi con le attività di cui all'art. 3, comma 5;

c) superamento della frammentazione delle gestioni non economicamente sostenibili;

d) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, anche alla luce, tra gli altri elementi, del numero dei visitatori, del tempo della prestazione e degli investimenti richiesti ai concessionari;

e) possibile cooperazione con altre istituzioni museali regionali e locali;

f) possibile ricorso a forme di sostegno dirette a favorire l'avvio delle gestioni integrate, messe a disposizione dal Ministero nell'ambito delle compatibilità economiche e finanziarie e previamente asseverate dai competenti organi centrali.

3. I servizi aggiuntivi da attivare eventualmente in forma integrata in ambito interregionale sono approvati dal segretario generale, su proposta dei competenti direttori generali e regionali.

4. La direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure svolge una attività di costante monitoraggio sulle gestioni dei servizi aggiuntivi attivate presso gli istituti e i luoghi della cultura e fornisce supporto tecnico-giuridico ai soggetti competenti ad individuare e organizzare i servizi aggiuntivi in forma integrata.

5. Al fine di consentire alla direzione di cui al comma 4 lo svolgimento dei propri compiti, i soggetti di cui al comma 1, nonché i capi degli istituti e dei luoghi della cultura statali sono obbligati a comunicare alla direzione stessa le concessioni ed i contratti aggiudicati ai sensi del presente decreto, le convenzioni eventualmente stipulate, i progetti di gestione e le informazioni relative ad eventuali modifiche intervenute successivamente.

Art. 5.

Procedura di affidamento delle concessioni di servizi aggiuntivi

1. Il direttore regionale o un dirigente da lui delegato predispone i documenti di gara, sentiti i capi di istituto interessati, e bandisce la gara per l'aggiudicazione della concessione, sulla base degli ambiti ottimali già definiti e i servizi aggiuntivi individuati.

2. Tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste e al fine di valutare l'affidabilità del concessionario, l'amministrazione procedente specifica nei documenti di gara i requisiti di capacità tecnico-professionali, con particolare riferimento alle esperienze da possedere per poter partecipare alla procedura.

3. Il bando può prevedere la possibilità per il concessionario di presentare annualmente programmi migliorativi dei servizi prestati. Tali programmi dovranno essere approvati dall'amministrazione, sentita la commissione prevista dall'art. 7, se costituita. Il bando indica anche il valore presunto della concessione, calcolato sulla base di elementi appositamente indicati.

4. Il concessionario è individuato mediante procedura aperta, basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

5. Quando risulti particolarmente difficile definire il progetto di organizzazione in forma integrata dei servizi aggiuntivi o questo presenti profili di particolare complessità, l'amministrazione procedente, previo parere della direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure, può aggiudicare la concessione mediante la procedura di dialogo competitivo, così come disciplinata dall'art. 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

6. Previa autorizzazione della direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure e delle direzioni generali competenti per materia, in presenza di particolari esigenze che comportino, a titolo esemplificativo, l'apertura al pubblico di nuovi luoghi di cultura ovvero interventi complessi, quali ristrutturazioni, restauri, adeguamenti funzionali, riallestimenti, inseriti nella programmazione triennale o negli altri strumenti di programmazione del Ministero, l'amministrazione procedente può anche ricorrere alle procedure di cui agli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

7. Nel caso in cui la gara vada deserta i servizi aggiuntivi possono essere affidati anche per singoli istituti e luoghi della cultura, privilegiando l'integrazione tra differenti attività.

Art. 6.

Durata e contenuti della concessione

1. La concessione ha durata quadriennale. Potrà essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata, mediante la procedura prevista dall'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previa verifica dell'avvenuto adempimento del concessionario a tutti gli oneri derivanti dalla concessione scaduta. Nei casi di cui all'art. 5, comma 6, la concessione potrà avere una durata superiore.

2. L'atto di concessione del servizio è accompagnato dalla convenzione accessoria stipulata in forma pubblica amministrativa che deve contenere tra l'altro:

a) la puntuale individuazione delle aree destinate all'espletamento del servizio;

b) gli oneri e le modalità di prestazione del servizio;

c) il canone di concessione e le relative modalità di pagamento;

d) la decorrenza e il termine di scadenza;

e) le cause di decadenza della concessione.

Art. 7.

Qualità dei servizi aggiuntivi

1. I singoli capi di istituto, i direttori regionali o la direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure possono, in ogni momento, procedere o disporre esami, ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile al fine di accertare il livello di qualità dei servizi erogati e la buona conduzione del servizio da parte del concessionario, senza pretesa alcuna di rimborso o risarcimento da parte del concessionario stesso.

2. In particolare, per ogni gestione integrata dei servizi aggiuntivi attivata la direzione regionale, insieme ai capi di istituto interessati, può costituire un'apposita commissione, il cui funzionamento non comporterà oneri di alcun genere, che si riunirà a cadenza almeno semestrale e con la partecipazione in veste consultiva del concessionario. La commissione eserciterà i compiti di:

a) vigilanza sul buon funzionamento del servizio e rispetto dei livelli e degli standard di qualità;

b) vigilanza sul rispetto delle scadenze e sugli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;

c) approvazione di eventuali progetti migliorativi del servizio.

3. Il concessionario, nello svolgimento dell'attività, è tenuto a rispettare i livelli di qualità della valorizzazione definiti ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o, in assenza, gli standard di qualità definiti da altre fonti e i principi e gli indicatori minimi di qualità previsti nelle carte della qualità dei servizi adottate dagli istituti e dai luoghi della cultura.

Art. 8.

Regime transitorio

1. In prima applicazione del presente decreto, l'affidamento integrato dei servizi può avvenire anche con termini iniziali differenziati, in modo da garantire la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2008

Il Ministro: RUTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 228

08A02379

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

DECRETO 23 gennaio 2008.

Individuazione delle unità dirigenziali di livello non generale del Ministero del commercio internazionale.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del commercio internazionale;

Viste le proposte formulate dai direttori generali;

Sentite le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua, nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero del commercio internazionale, le unità dirigenziali di livello non generale e ne definisce le competenze ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 2007, n. 253.

Art. 2.

Direzione generale per la politica commerciale

1. La Direzione generale per la politica commerciale si articola nei seguenti otto uffici e una posizione dirigenziale di livello non generale.

2. La divisione prima - Affari generali e difesa commerciale - svolge le seguenti competenze:

a) affari generali afferenti la Direzione generale, comprendenti gli adempimenti in materia di bilancio economico-finanziario, di relazioni sindacali, di contrattazione per l'attuazione delle politiche retributive e di incentivazione del personale, di formazione del personale, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali, nonché di supporto per l'implementazione del sistema informativo e informatico;

b) supporto al Direttore generale nell'elaborazione delle proposte per l'attività di programmazione strategica della Direzione generale e per la definizione delle modalità del controllo di gestione controllo di gestione;

c) attività relative al processo normativo ed alla gestione degli strumenti di difesa commerciale a livello comunitario, internazionale e nazionale;

d) coordinamento con le altre divisioni per gli atti di sindacato ispettivo e per le questioni relative al contenzioso della Direzione;

e) partecipazione in sede comunitaria alla redazione dei regolamenti in materia di politica commerciale, Gruppo del Consiglio questioni commerciali;

f) partecipazione in sede multilaterale (Organizzazione Mondiale del Commercio - OMC) ai negoziati relativi alla elaborazione di strumenti normativi in materia di politica commerciale;

g) coordinamento dell'ufficio di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale istituito ai sensi dell'art. 4, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (cd del desk «antidumping»);

h) valorizzazione e tutela, nell'ambito della dimensione esterna comunitaria, del «made in Italy» e delle Indicazioni Geografiche relative al sistema produttivo nazionale e di assistenza alle imprese.

3. La divisione seconda - Politiche agro-alimentari - svolge le seguenti competenze:

a) concorso alla elaborazione, in sede comunitaria, della politica agricola comune per gli aspetti aventi rilevanza sugli scambi con l'estero e degli strumenti per la loro gestione ed attuazione della normativa comunitaria sul piano nazionale;

b) rilascio dei titoli di importazione ed esportazione, con prefissazione delle restituzioni, e gestione delle relative cauzioni ed i conseguenti adempimenti;

c) gestione dei contingenti quantitativi e tariffari;

d) partecipazione ai negoziati dell'Unione europea con i Paesi terzi nel settore agroalimentare.

4. La divisione terza - Politiche settoriali - svolge le seguenti competenze:

a) concorso alla elaborazione, in sede comunitaria, ed attuazione, sul piano nazionale di specifiche politiche settoriali, tessile ed abbigliamento, calzature, acciaio e metalli, energia, per gli aspetti aventi rilevanza sugli scambi con l'estero, nonché degli strumenti per la loro gestione;

b) rilascio di autorizzazioni di importazione ed esportazione e di documenti di vigilanza, nell'ambito di contingenti quantitativi o tariffari nei settori merceologici di competenza;

c) partecipazione ai negoziati dell'Unione europea con i Paesi terzi nelle materie di competenza della divisione;

d) attuazione della disciplina del traffico di perfezionamento attivo e passivo e rilascio delle relative autorizzazioni; Segreteria del Comitato per le temporanee importazioni ed esportazioni;

e) Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

5. La divisione quarta - Esportazioni di beni a duplice uso ed embarghi - svolge le seguenti competenze:

a) concorso alla elaborazione, nelle sedi multilaterali competenti delle discipline del controllo dell'esportazione, importazione e transito dei beni e tecnologie a duplice uso e trasposizione sul piano interno assicurandone la gestione ed il controllo in qualità di Autorità nazionale competente, ivi compresa la gestione degli embarghi commerciali;

b) partecipazione nei diversi fori di concertazione internazionale, con particolare riguardo alla sicurezza e alla non proliferazione;

c) segreteria del Comitato consultivo di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

d) attività ispettiva in Italia ed all'estero;

e) gestione del comparto delle sanzioni amministrative conseguenti alla depenalizzazione dei reati minori.

6. La divisione quinta - Politica commerciale comune - svolge le seguenti competenze:

a) trattazione degli adempimenti in sede multilaterale (GATT e OMC) connessi all'ampliamento dell'Unione europea;

b) partecipazione all'elaborazione ed alla gestione della politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi ed applicazione delle misure comunitarie sul piano nazionale;

c) partecipazione alle relative istanze comunitarie, Comitato speciale previsto dall'art. 133 del Trattato istitutivo delle Comunità europee, e multilaterali, Comitato scambi dell'OCSE;

d) partecipazione all'elaborazione della posizione comunitaria per i negoziati commerciali multilaterali per beni e servizi;

e) problematiche concernenti la tutela della proprietà intellettuale e la contraffazione dei prodotti italiani all'estero, la relativa disciplina a livello multilaterale (Accordo TRIPs) ed i negoziati internazionali in materia;

f) rapporti bilaterali dell'Italia con USA e Canada.

7. La divisione sesta - Europa e Mediterraneo - svolge le seguenti competenze:

a) rapporti bilaterali e multilaterali dell'Italia con i Paesi europei, compresi la Turchia e i Paesi membri della Comunità degli Stati indipendenti, incluse le Repubbliche ex sovietiche dell'Asia Centrale: Kazakhstan, Kirghistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, e con i Paesi del Mediterraneo: Algeria, Autorità Palestinese, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia;

b) partecipazione alla elaborazione della politica comunitaria nei confronti dei Paesi di competenza nonché alla realizzazione di altre iniziative multilaterali, incluse le accessioni all'OMC per i Paesi di competenza ed applicazione delle conseguenti misure comunitarie sul piano nazionale;

c) partecipazione, per gli aspetti di competenza della Direzione generale, ad iniziative regionali che coinvolgono l'area geografica di competenza (Iniziativa Centro europea);

d) partecipazione all'elaborazione ed alla gestione dei Programmi dell'Unione europea a sostegno dello sviluppo economico dei Paesi delle aree geografiche di propria competenza (IPA e ENPI);

e) partecipazione al processo di ampliamento dell'Unione europea, con particolare riferimento ai negoziati di adesione in corso.

8. La divisione settima - Asia ed Oceania - svolge le seguenti competenze:

a) rapporti bilaterali e multilaterali dell'Italia con i Paesi dell'Asia e dell'Oceania;

b) partecipazione all'elaborazione della politica commerciale comunitaria nei confronti dei Paesi di competenza, nonché alla realizzazione di altre iniziative multilaterali, incluse le procedure di adesione

all'OMC per i Paesi di competenza ed applicazione delle conseguenti misure comunitarie sul piano nazionale.

9. La divisione ottava - Africa, America Latina e Paesi in via di sviluppo - svolge le seguenti competenze:

a) rapporti bilaterali e multilaterali con i Paesi dell'America Latina, dell'Africa ed in genere con quelli rientranti nella Convenzione di Cotonou;

b) partecipazione alla elaborazione della politica commerciale comunitaria nei confronti dei Paesi di competenza, nonché alla realizzazione di altre iniziative multilaterali, incluse le procedure di adesione all'OMC per i Paesi di competenza ed applicazione delle conseguenti misure comunitarie sul piano nazionale;

c) partecipazione alla definizione del sistema comunitario delle preferenze generalizzate (S.P.G.) e dei suoi meccanismi di gestione; trasposizione e gestione delle misure nella normativa nazionale, con particolare riferimento al ripristino dei dazi doganali;

d) problematiche concernenti i Paesi in via di sviluppo nelle competenti sedi multilaterali (UNCTAD, UNIDO, FAO);

e) partecipazione alla definizione della posizione comunitaria, ai negoziati e ai meccanismi di gestione degli accordi mondiali sui prodotti di base ed alla loro attuazione sul piano interno;

f) partecipazione alla elaborazione della posizione comunitaria in relazione alla Convenzione di Cotonou ed ai relativi rapporti convenzionali;

g) partecipazione alla gestione dei meccanismi previsti dalla suddetta Convenzione ed alla loro applicazione in ambito nazionale;

h) gestione e segreteria dell'Osservatorio delle materie prime.

10. La Segreteria principale NATO-UEO-UE/S è posta alle dirette dipendenze del Direttore generale.

11. La posizione dirigenziale con incarico di studio è volta a tematiche relative a questioni di politica commerciale comune, multilateralismo, regionalismo.

Art. 3.

Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione

1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione si articola nei seguenti cinque uffici dirigenziali di livello non generale.

2. La divisione prima - CIPE, Affari generali e bilancio - svolge le seguenti competenze:

a) affari generali afferenti la Direzione generale, comprendenti gli adempimenti in materia di bilancio economico-finanziario, con l'esclusione della gestione del capitolo alimentato con i dividendi riconosciuti dalla Simest S.p.A. al Ministero; di relazioni sindacali, di contrattazione per l'attuazione delle politiche retributive e di incentivazione del personale, di formazione del personale, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali, nonché di supporto per l'implementazione del sistema informativo e informatico;

b) supporto al Direttore generale nell'elaborazione delle proposte per l'attività di programmazione strategica della Direzione generale e nella definizione delle modalità del controllo di gestione;

c) consultazione e dialogo con i soggetti economici interessati e con il sistema bancario per le problematiche connesse all'internazionalizzazione ed al sostegno delle imprese italiane;

d) preparazione delle riunioni di coordinamento fra rappresentanti delle Amministrazioni interessate, presidenti e direttori generali dell'ICE, della Simest S.p.A, della Finest S.p.A., di Informest, del soggetto gestore del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 e della SACE;

e) supporto operativo e amministrativo per le attività della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, controllo sull'attuazione delle deliberazioni assunte dalla V Commissione e sui loro risultati;

f) formazione del personale in materia di strumenti pubblici di sostegno all'internazionalizzazione; programmazione e organizzazione delle attività esterne: convegni e conferenze in materia di commercio estero e internazionalizzazione.

3. La divisione seconda - Strumenti finanziari per l'internazionalizzazione - svolge le seguenti competenze:

a) attività correlate all'esercizio dei diritti di azionista nonché esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla Simest S.p.A.;

b) attività correlate all'utilizzo dei dividendi derivanti dagli utili di esercizio della società ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni;

c) attività connesse alla gestione dei fondi di venture capital, costituiti ai sensi dell'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

d) segreteria del Comitato Indirizzo e Rendicontazione (CIR);

e) analisi dell'efficacia delle misure di sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese, in collaborazione con la Divisione quarta.

4. La divisione terza - Trattazione delle tematiche attinenti i crediti export, gli investimenti, la facilita-

zione del commercio internazionale e attività connesse alla gestione dei fondi ex legge n. 394/1981 e legge n. 295/1973 - svolge le seguenti competenze:

a) trattazione, anche in sede internazionale, di controversie e di questioni connesse alle politiche e agli accordi internazionali in materia di sostegno pubblico dei crediti all'esportazione, Accordo «Consensus» dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico-OCSE;

b) attività connesse alla gestione degli strumenti agevolativi a valere sui fondi rotativi ex art. 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 e dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295; alle spese per la partecipazione a gare internazionali di cui all'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, agli studi di prefattibilità e fattibilità nonché programmi di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

c) gestione del Servizio «On Line Information System-OLIS» dell'OCSE;

d) coordinamento in tema di credito all'esportazione con Ministeri, istituzioni ed enti nazionali interessati: Ministero degli affari esteri, Ministero dell'economia e delle finanze, Simest S.p.A. e SACE S.p.A. nonché altri soggetti interessati;

e) partecipazione al Comitato Intergovernativo di sorveglianza e del Comitato di esperti finanziari istituiti, nell'ambito dell'accordo italo-francese per la produzione e commercializzazione del velivolo ATR 42-72;

f) trattazione delle questioni attinenti i crediti all'esportazione nell'ambito della normativa in materia di aiuti di Stato e referente per le stesse al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

g) esame dei progetti di cooperazione allo sviluppo, in sede di Comitato direzionale del Ministero degli affari esteri, Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo partecipazione ai lavori del Comitato consultivo istituito nell'ambito del Punto di contatto nazionale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

h) partecipazione nelle sedi comunitarie e multilaterali alla definizione degli accordi in materia di investimenti esteri diretti;

i) elaborazione degli indirizzi strategici finalizzati all'attrazione degli investimenti esteri in Italia;

j) studi in materia di semplificazione e facilitazione delle procedure e della documentazione attinenti il commercio estero (Semproitalia) approvati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e rapporti con organizzazioni nazionali e internazionali. Contributi e partecipazione in sede negoziale comunitaria e multilaterale in materia di facilitazione al commercio;

k) partecipazione agli incontri presso il Club di Parigi per la ristrutturazione del debito;

l) gestione per la parte di competenza della legge 21 marzo 2001, n. 84.

5. La divisione quarta - Studi, ricerche e statistiche sul commercio estero e sull'internazionalizzazione - svolge le seguenti competenze:

a) elaborazione ed analisi tecniche dei dati e delle informazioni concernenti l'economia italiana e internazionale, gli scambi con l'estero dell'Italia per Paesi partner finalizzate, inoltre, alla predisposizione di schede Paese;

b) Studi comparativi sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese in collaborazione con le Divisioni prima e seconda;

c) redazione del bollettino «Scambi con l'estero - Note di aggiornamento» e pubblicazioni di natura tecnico-economica;

d) Osservatorio economico di cui all'art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304;

e) Ufficio Statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e rapporti con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN);

f) gestione della Biblioteca;

g) gestione del sito Internet e cooperazione con la Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane, Ufficio informatico, per un coordinato sviluppo interattivo fra sito e procedure per la fornitura di servizi-on line per gli utenti e per la gestione dei fabbisogni informatici della Direzione.

6. La divisione quinta - Progettazione e gestione di iniziative a valere su risorse comunitarie e nazionali in materia di internazionalizzazione - svolge le seguenti competenze:

a) attività di indirizzo, in coordinamento con la Direzione generale per la promozione degli scambi, per lo sviluppo degli sportelli regionali per l'internazionalizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161 (SPRINT) e partecipazione alle riunioni dei comitati di coordinamento degli stessi sportelli;

b) elaborazione degli indirizzi strategici per la partecipazione del Ministero alla programmazione regionale integrata nell'ambito della Politica di Sviluppo e Coesione comunitaria;

c) elaborazione e gestione di progetti da realizzare a valere su risorse della programmazione regionale integrata Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 in materia di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese, e a valere su risorse comunitarie e nazionali (Fondo aree sottoutilizzate - FAS);

d) partecipazione alle attività trasversali di amministrazione, monitoraggio e controllo dei progetti operativi realizzati dal Ministero a valere su risorse della programmazione regionale unitaria;

e) implementazione e coordinamento delle attività svolte dall'Unità di Gemellaggio costituita presso il Ministero, al fine di promuovere la partecipazione italiana ai programmi di gemellaggio comunitari in materia di internazionalizzazione.

Art. 4.

Direzione generale per la promozione degli scambi

1. La Direzione generale per la promozione degli scambi si articola nei seguenti nove uffici dirigenziali di livello non generale.

2. La divisione prima - Affari generali e coordinamento dei desk anti-contraffazione - svolge le seguenti competenze:

a) affari generali afferenti la Direzione generale, comprendenti gli adempimenti in materia di bilancio economico-finanziario, di relazioni sindacali, di contrattazione per l'attuazione delle politiche retributive e di incentivazione del personale, di formazione del personale, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali, nonché di supporto per l'implementazione del sistema informativo e informatico;

b) supporto al Direttore generale nell'elaborazione delle proposte per l'attività di programmazione strategica della Direzione generale e nella definizione delle modalità del controllo di gestione;

c) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione e protezione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia e loro gestione, con il concorso degli uffici a competenza geografica;

d) esercizio delle funzioni inerenti gli uffici di indirizzo e coordinamento delle attività di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 4, comma 74 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

e) gestione del fondo, istituito dall'art. 4, comma 76 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale;

f) supporto tecnico all'attività dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione istituito dall'art. 1-*quater* della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

g) esame di atti normativi nazionali e comunitari nelle materie di competenza della Direzione generale.

3. La divisione seconda - Rapporti con le Regioni e progetti finalizzati all'attività di assistenza tecnica all'internazionalizzazione del territorio - svolge le seguenti competenze:

a) progetti finalizzati all'assistenza tecnica all'internazionalizzazione delle Regioni dell'obiettivo «Convergenza», ai sensi del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, e gestione dei relativi incentivi comunitari nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;

b) rapporti con le regioni, con i centri esteri regionali e con le camere di commercio italiane ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività promozionale all'estero, nonché accordi di programma con le regioni e loro gestione;

c) partecipazione ai comitati di coordinamento degli sportelli regionali per l'internazionalizzazione (SPRINT), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161;

d) Segretariato ed attivazione del Tavolo strategico tra il Ministero e le regioni. Partecipazione alla Conferenza permanente Stato - regioni ed unificata per le materie di competenza del Ministero.

4. La divisione terza - Rapporti con l'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) - svolge le seguenti competenze:

a) funzioni di vigilanza sull'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68 in raccordo con le divisioni con competenza geografica;

b) elaborazione delle strategie promozionali e predisposizione delle linee direttrici dell'attività promozionale ordinaria e speciale, con riferimento all'andamento dei settori produttivi nazionali, della situazione dei mercati esteri, dei rapporti con le Regioni, le associazioni di categoria e delle politiche promozionali dei Paesi esteri;

c) coordinamento dell'attività promozionale dell'ICE realizzata anche con finanziamento a carico di altre amministrazioni ed enti.

5. La divisione quarta - Promozione del sistema produttivo e dei servizi e raccordo con il sistema fieristico e il sistema camerale - svolge le seguenti competenze:

a) rapporti con le Associazioni di categoria, le Confederazioni nazionali di categoria e gli altri organismi associativi ai fini dell'elaborazione di progetti congiunti di promozione, d'intesa con le divisioni con competenza geografica, nell'ambito dei protocolli di intesa, degli accordi di settore e delle relative intese operative e relativa gestione;

b) funzioni di coordinamento dell'attività nazionale a sostegno dell'internazionalizzazione e attuazione degli accordi in applicazione dell'art. 5 della legge del 31 marzo 2005, n. 56; con particolare attenzione alle attività innovative;

c) progettazione promozionale speciale connessa ai lavori dei Tavoli di sistema, d'intesa con le Divisioni geografiche;

d) raccordo con il sistema camerale al fine di sviluppare le necessarie sinergie nelle iniziative di settore e di filiera;

e) raccordo con il sistema fieristico al fine di promuoverne l'internazionalizzazione e gestione del relativo accordo di settore quadro;

f) promozione delle aggregazioni imprenditoriali, delle filiere e dei distretti produttivi ai fini dell'internazionalizzazione;

g) sviluppo di sinergie e collaborazioni tra Università, parchi tecno-scientifici e imprese ai fini di promuoverne il processo di internazionalizzazione in attuazione dell'Accordo quadro di settore sottoscritto dal Ministero con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e l'ICE e in applicazione dell'art. 4 della legge 31 marzo 2005, n. 56;

h) coordinamento e programmazione della promozione straordinaria del made in italy ai sensi dell'art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e rapporti convenzionali con istituzioni ed enti pubblici che svolgono attività a sostegno del made in Italy.

6. La divisione quinta - Incentivi alle attività promozionali e di internazionalizzazione - svolge le seguenti competenze:

a) gestione degli incentivi di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni;

b) gestione della legge 29 ottobre 1954, n. 1083;

c) esercizio delle competenze statali relative al sostegno dei consorzi export di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83 e successive modificazioni;

d) esercizio delle competenze statali relative al sostegno dei consorzi agro-alimentari e turistico alberghiero di cui all'art. 10, della legge 29 luglio 1981, n. 394 e successive modificazioni;

e) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di riconoscimento e regolamentazione delle camere di commercio italiane all'estero e concessione in loro favore di contributi, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518 e relative norme applicative;

f) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di disciplina delle Camere di commercio estere e italo-estere in Italia; disciplina dell'Albo di cui all'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e relative norme applicative;

g) coordinamento delle attività promozionali in ambito internazionale e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI);

h) rapporti con il Bureau International des Expositions (BIE) e gestione dei relativi contributi.

7. La divisione sesta - Promozione nei paesi UE, in Russia, nelle Repubbliche ex URSS asiatiche ed in Turchia - svolge le seguenti competenze:

a) proposte di interventi ed azioni volte a consolidare e sviluppare la presenza italiana all'estero e partecipazione alla gestione degli strumenti di promozione commerciale; rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali per l'area geografica di competenza;

b) progettazione promozionale speciale connessa ai lavori dei Tavoli di sistema, d'intesa con le divisioni seconda, terza e quarta e gestione del fondo di promozione straordinaria ex art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) rapporti con l'ICE per l'area geografica di competenza;

d) promozione, d'intesa con la Direzione generale per la politica commerciale, della collaborazione internazionale fra piccole e medie imprese (PMI), loro filiere, distretti industriali, anche per favorire iniziative congiunte nei Paesi terzi, tramite costituzione di task-force e gruppi di lavoro *ad hoc* o analoghi meccanismi, coordinamento e gestione delle relative sessioni;

e) concorso alle politiche di cooperazione e collaborazione economica e gestione dei relativi strumenti ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, legge 31 marzo 2001, n. 84.

8. La divisione settima - Promozione in Africa e nel Medio Oriente - svolge le seguenti competenze:

a) proposte di interventi ed azioni volte a consolidare e sviluppare la presenza italiana all'estero e partecipazione alla gestione degli strumenti di promozione commerciale; rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali per l'area geografica di competenza;

b) progettazione promozionale speciale connessa ai lavori dei Tavoli di sistema, d'intesa con gli uffici secondo, terzo e quarto e gestione del fondo di promozione straordinaria del made in Italy, ex art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) rapporti con l'ICE per l'area geografica di competenza;

d) promozione, d'intesa con la Direzione generale per la politica commerciale, della collaborazione internazionale fra PMI, loro filiere, distretti industriali, anche per favorire iniziative congiunte sui Paesi terzi,

tramite costituzione di task-force e gruppi di lavoro *ad hoc* o analoghi meccanismi, coordinamento e gestione delle relative sessioni.

9. La divisione ottava - Promozione nell'America del nord e nell'America Latina - svolge le seguenti competenze:

a) proposte di interventi ed azioni volte a consolidare e sviluppare la presenza italiana all'estero e partecipazione alla gestione degli strumenti di promozione commerciale; rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali per l'area geografica di competenza;

b) progettazione promozionale speciale connessa ai lavori dei Tavoli di sistema, d'intesa con gli uffici secondo, terzo e quarto e gestione del fondo di promozione straordinaria ex art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) rapporti con l'ICE per l'area geografica di competenza;

d) promozione, d'intesa con la Direzione generale per la politica commerciale, della collaborazione internazionale fra piccole e medie imprese (PMI), loro filiere, distretti industriali, anche per favorire iniziative congiunte sui Paesi terzi, tramite costituzione di task-force e gruppi di lavoro *ad hoc* o analoghi meccanismi, coordinamento e gestione delle relative sessioni.

10. La divisione nona - Promozione in Asia, Penisola arabica e in Oceania - svolge le seguenti competenze:

a) proposte di interventi ed azioni volte a consolidare e sviluppare la presenza italiana all'estero e partecipazione alla gestione degli strumenti di promozione commerciale; rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali per l'area geografica di competenza;

b) progettazione promozionale speciale connessa ai lavori dei Tavoli di sistema, d'intesa con gli uffici secondo, terzo e quarto e gestione del fondo di promozione straordinaria del made in Italy, ex art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) rapporti con l'ICE per l'area geografica di competenza;

d) promozione, d'intesa con la Direzione generale per la politica commerciale, della collaborazione internazionale fra PMI, loro filiere, distretti industriali, anche per favorire iniziative congiunte sui Paesi terzi, tramite costituzione di task-force e gruppi di lavoro *ad hoc* o analoghi meccanismi, coordinamento e gestione delle relative sessioni.

Art. 5.

Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane

1. La Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane si articola nei seguenti quattro uffici dirigenziali di livello non generale.

2. La Divisione prima - Affari generali e bilancio - svolge le seguenti competenze:

a) supporto al Direttore generale nell'elaborazione delle proposte per l'attività di programmazione strategica della Direzione generale, nella definizione delle modalità del controllo di gestione e nei rapporti con il Servizio di controllo interno e con la Corte dei conti;

b) determinazione degli obiettivi gestionali e loro monitoraggio;

c) predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione, di assestamento, in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con le altre Direzioni generali; attività di rendicontazione al Parlamento e agli Organi di controllo;

d) predisposizione degli atti connessi all'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e centri di costo;

e) ufficio del Consegnatario;

f) ufficio Cassa;

g) contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili, impianti e mobili; contratti di locazione;

h) contratti per acquisizione di beni e servizi, con esclusione del settore informatico;

i) servizio tecnico, programmazione, progettazione, direzione e monitoraggio lavori, predisposizione capitolati tecnici, direzione dei lavori, collaudi e verifiche;

j) coordinamento di attività ed adempimenti di interesse comune agli Uffici della Direzione;

k) gestione amministrativo-contabile dei capitoli di bilancio di competenza, affidati in gestione unificata.

3. La Divisione seconda - Stato giuridico, concorsi, reclutamento - svolge le seguenti competenze:

a) attività relative alla gestione del rapporto di lavoro; concorsi, assunzioni e allocazione delle risorse umane, assunzioni obbligatorie; rilevazione delle presenze, mobilità interna ed esterna, comandi e collocamento fuori ruolo; sviluppo di carriera, part-time; matricola; fascicoli personali; ruolo dei dirigenti; Bollettino ufficiale del Ministero;

b) stato giuridico e trattamento economico del personale in servizio nonché del personale estraneo all'amministrazione; liquidazione delle competenze

fisse ed accessorie; gestione del fondo unico di amministrazione (FUA), liquidazione dello straordinario; erogazione dei buoni pasto, liquidazione delle missioni sul territorio nazionale e all'estero;

c) stato giuridico e trattamento economico del personale in quiescenza;

d) conto annuale;

e) adempimenti fiscali, conguaglio fiscale e contributivo, dichiarazione 770 e dichiarazione IRAP;

f) attività concernenti il contenzioso del lavoro;

g) amministrazione delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborsi della spesa di patrocinio legale;

h) autorizzazioni allo svolgimento di altre attività lavorative e Servizio Ispettivo;

i) adempimenti connessi all'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;

j) gestione amministrativo-contabile dei capitoli di bilancio di competenza, affidati in gestione unificata;

k) predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare.

4. La divisione terza - Relazioni sindacali, formazione - svolge le seguenti competenze:

a) gestione del sistema delle relazioni sindacali; contrattazione per il personale dirigente e delle aree;

b) definizione, quantificazione ed utilizzo degli istituti di incentivazione e degli interventi assistenziali;

c) attività relative ai fabbisogni di personale e alla definizione delle dotazioni organiche;

d) elaborazione, attuazione e monitoraggio dei sistemi di valutazione del personale di livello dirigenziale;

e) programmazione ed organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale; stages formativi e servizio civile;

f) adempimenti connessi con l'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in materia di sicurezza sul lavoro (sorveglianza sanitaria, rapporti con rappresentanti della sicurezza);

g) organizzazione e gestione dei servizi di funzionamento della struttura (accesso al Ministero, centralino telefonico, corrispondenza, fotoriproduzioni, protocollo informatico);

h) comunicazione e relazioni con il pubblico; promozione e realizzazione di iniziative di comunicazione pubblica, organizzazione e partecipazione a mostre e convegni, spese di pubblicità;

i) adempimenti relativi alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

j) supporto alla Commissione sorveglianza archivi; supporto al Comitato pari opportunità;

k) gestione amministrativo-contabile dei capitoli di bilancio di competenza, affidati in gestione unificata.

5. La divisione quarta - Sviluppo e gestione del Sistema informativo - svolge le seguenti competenze:

a) adempimenti relativi al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, (Codice dell'Amministrazione Digitale);

b) sviluppo e gestione del sistema informativo, dei supporti informatici e della sicurezza;

c) studio, progetti e realizzazione di programmi e banche dati;

d) analisi dei processi e dell'organizzazione del lavoro, innovazione e semplificazione delle procedure;

e) supporto tecnico-organizzativo al responsabile dei sistemi informativi automatizzati;

f) coordinamento delle problematiche relative ai collegamenti esterni e cooperativi (SPC, SIIE, ecc.);

g) contratti di acquisizione di beni e servizi informatici;

h) gestione tecnico-informatica del sistema di protocollazione del Ministero;

i) anagrafe delle prestazioni e incarichi dei pubblici dipendenti;

j) banca dati del personale del Ministero;

k) relazione al conto annuale del Ministero;

l) gestione amministrativo-contabile dei relativi capitoli di bilancio di competenza, affidati in gestione unificata.

Art. 6.

Incarichi di coordinamento, ispettivi di consulenza studio e ricerca

1. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di unità dirigenziali non generali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 gennaio 2008

Il Ministro: BONINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 189

08A02362

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 8 aprile 2008.

Proroga della concessione del servizio di gestione dell'archivio informatizzato ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 10-*bis*, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, così come introdotto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che istituisce presso la Banca d'Italia, al fine del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari;

Visto l'art. 10-*bis*, comma 2, della citata legge n. 386/1990, secondo il quale la Banca d'Italia per la gestione di detto archivio informatizzato può avvalersi di un ente esterno;

Considerato che con provvedimento del 15 marzo 2002 il servizio di gestione del predetto archivio è stato conferito in concessione alla Società Interbancaria per l'Automazione - CedBorsa S.p.a. (ora SIA-SSB Spa) per la durata di anni tre;

Considerato che con provvedimento del 20 maggio 2005 la concessione della gestione dell'archivio informatizzato in parola e dell'esercizio delle connesse funzioni è stata prorogata per la durata di tre anni fino al 26 aprile 2008;

Considerato che è in corso di espletamento la procedura concorsuale per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Centrale di allarme interbancaria di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 14 agosto 2007 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 agosto 2007;

Considerato che ai sensi dell'art. 13 della convenzione in essere tra la Banca d'Italia e la SIA-SSB Spa quest'ultima è tenuta a garantire la continuità del servizio anche dopo la scadenza della convenzione per il tempo necessario all'adozione di un nuovo provvedimento di concessione o per consentire all'autorità concedente di assumere l'esercizio diretto del servizio;

EMANA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Proroga della concessione del servizio

La gestione dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 386/1990 e l'esercizio delle connesse funzioni, già concesse in esclusiva alla Società Interbancaria per l'Automazione - CedBorsa S.p.a. (ora SIA-SSB Spa) con i provvedimenti del 15 marzo 2002 e del 20 maggio 2005, sono prorogate alle medesime condizioni fino all'emanazione del provvedimento di concessione nei confronti della società che risulterà aggiudicataria della gara di cui in premessa per l'assegnazione del servizio di gestione della CAI, che avrà luogo a seguito del positivo esito dei collaudi del nuovo sistema informatico.

Roma, 8 aprile 2008

Il Governatore: DRAGHI

08A02462

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 3 aprile 2008.

Variazione del regime di fornitura del medicinale «Reduxade» (sibutramina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto 27 marzo 2001 con il quale la società Abbott S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Reduxade» nelle confezioni:

28 capsule rigide da 10 mg in blister;
A.I.C. n. 034437018/M (in base 10), 10UXWU (in base 32);
classe «C»;

56 capsule rigide da 10 mg in blister;
A.I.C. n. 034437032/M (in base 10), 10UXX8 (in base 32);
classe «C»;

98 capsule rigide da 10 mg in blister;
A.I.C. n. 034437069/M (in base 10), 10UXYF (in base 32);
classe «C»;

280 capsule rigide da 10 mg in blister;
A.I.C. n. 034437083/M (in base 10), 10UXYV (in base 32);
classe «C»;

28 capsule rigide da 15 mg in blister;
A.I.C. n. 034437095/M (in base 10), 10UXZ7 (in base 32);
classe «C»;

56 capsule rigide da 15 mg in blister;
A.I.C. n. 034437119/M (in base 10), 10UXZZ (in base 32);
classe «C»;

98 capsule rigide da 15 mg in blister;
A.I.C. n. 034437145/M (in base 10), 10UY0T (in base 32);
classe «C»;

280 capsule rigide da 15 mg in blister;
A.I.C. n. 034437160/M (in base 10), 10UY18 (in base 32);
classe «C»;

Visto il provvedimento del 30 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198, del 24 agosto 2002, che modifica il regime di fornitura del medicinale «Reduxade»;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12-13 marzo 2008;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della fornitura

Il regime di fornitura del medicinale REDUXADE (sibutramina) è modificato come segue:

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 aprile 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A02371

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 marzo 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, protocollo n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, protocollo n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 7309 del 20 febbraio 2008 dell'Ufficio provinciale di Napoli, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliari delle circoscrizioni di Napoli 1 e 2, nei giorni 10, 11 e 12 marzo 2008;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Napoli, circoscrizioni di Napoli 1 e 2, è da attribuirsi alla migrazione in architettura web dei servizi di cui sopra;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 539 del 21 marzo 2008, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare delle circoscrizioni di Napoli 1 e 2, dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Napoli, nei giorni 10, 11 e 12 marzo 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 25 marzo 2008

Il direttore regionale: LIBUTTI

08A02403

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del *Memorandum* d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, relativo alla cooperazione per i materiali della Difesa, firmato a Bruxelles il 6 novembre 2003.

Il giorno 4 marzo 2008 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del Memorandum sopra citato, firmato a Bruxelles il 6 novembre 2003, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 gennaio 2008, n. 11, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008.

In conformità all'art. 10.1, l'accordo è entrato in vigore il giorno 4 marzo 2008.

08A02382

Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione, dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, firmata a Torino il 28 marzo 2006.

Il giorno 3 marzo 2008 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della Convenzione sopra citata, firmata a Torino il 28 marzo 2006, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 gennaio 2008, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 2008.

In conformità all'art. 14, la Convenzione è entrata in vigore il giorno 1° aprile 2008.

08A02383

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia «S. Gerardo Maiella», in Marconia di Pisticci

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 marzo 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Parrocchia «S. Gerardo Maiella», con sede in Marconia di Pisticci (Matera).

08A02315

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia «Stella Maris», in Borgo San Basilio del comune di Pisticci.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 marzo 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Parrocchia «Stella Maris», con sede in Borgo San Basilio del comune di Pisticci (Matera).

08A02316

Riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione di religione e di culto «Don Angelo Madeo», in Crema

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 marzo 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione di religione e di culto, Don Angelo Madeo», con sede in Crema (Cremona).

08A02317

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fatrocortin»

Provvedimento n. 22 dell'11 febbraio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario FATROCORTIN, soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101739011;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101739023;

scatola da 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 101739050.

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285, codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: variazione tipo II - modifica tempi di sospensione.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la modifica dei tempi di sospensione per le carni di bovino, suino ed equino e per il latte bovino.

Pertanto i tempi di sospensione ora autorizzati sono:

Carni: bovino 16 giorni; suino 3 giorni; cavallo 24 giorni.

Latte: 72 ore (6 mungiture - 3 giorni).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02386

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vefloxa» uccelli da gabbia e da voliera.

Provvedimento n. 64 del 14 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario VEFLOXA, nelle confezioni:

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 103149011;

flacone da 60 ml - A.I.C. n. 103149023;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103149035.

Titolare A.I.C.: Formevet S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 19, codice fiscale n. 03707670968.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura del confezionamento primario pari a tre mesi, rimanendo invariata la validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02388

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vefloxin» uccelli da gabbia e da voliera.

Provvedimento n. 63 del 14 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario VEFLOXIN, nelle confezioni:

flacone da 30 ml soluzione orale 5% - A.I.C. n. 103589014;

flacone da 60 ml soluzione orale 5% - A.I.C. n. 103589026;

flacone da 100 ml soluzione orale 5% - A.I.C. n. 103589038.

Titolare A.I.C.: Formevet S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 19 - codice fiscale n. 03707670968.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura del confezionamento primario pari a tre mesi, rimanendo invariata la validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02387

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali ad uso veterinario all'officina Pharminvest, in Milano

Con decreto n. 03/2008/V del 27 febbraio 2008 è revocata su richiesta della società Pharminvest S.p.a., codice fiscale 06884910156, con sede legale sita in piazza Gramsci, 2 - 20154 Milano e officina di produzione sita in via Noto, 7 - 20141 Milano, l'autorizzazione alla produzioni di medicinali ad uso veterinario riferita all'officina Pharminvest sita presso la suddetta sede, per cessazione della propria attività di produzione.

08A02446

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 42689 del 13 febbraio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981 per il periodo dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º luglio 2007 al 31 dicembre 2007 della Società editrice Il Tempo S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma.

08A02318

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991.

Con decreto n. 42690 del 13 febbraio 2008 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 9 marzo 2007, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

Area del comune di Fisciano (Salerno) - Imprese impegnate nei lavori di realizzazione di residenze universitarie Campus di Fisciano (Salerno).

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 42706 del 13 febbraio 2008 è stata autorizzata la corresponsione dal 9 marzo 2007 all'8 giugno 2009, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

08A02319

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 42720 del 20 febbraio 2008 è annullato il D.D. n. 41779 del 25 settembre 2007, limitatamente al periodo dal 15 novembre 2007 al 22 aprile 2008, della Coveral S.r.l., con sede in Varese, unità di Dubino (Sondrio), Lainate (Milano).

08A02320

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 42740 del 20 febbraio 2008 la società Ospedale generale di zona Buccheri La Ferla, con sede in Palermo, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 21 dicembre 1998;

Con decreto n. 42741 del 20 febbraio 2008 la società ASM Rovigo S.p.a., con sede in Rovigo, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 5 settembre 2007;

Con decreto n. 42742 del 20 febbraio 2008 la società ASM distribuzione gas S.r.l., con sede in Rovigo, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 11 settembre 2007;

Con decreto n. 42743 del 20 febbraio 2008 la società ASM SET Servizi energetici tecnologici S.r.l., con sede in Rovigo, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 11 settembre 2007;

Con decreto n. 42744 del 20 febbraio 2008 la società AMIAS servizi S.r.l., con sede in Selvino (Bergamo), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 22 maggio 2006;

Con decreto n. 42745 del 20 febbraio 2008 la società AMGA S.p.a., con sede in Udine, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 26 aprile 1950.

08A02321

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno provveduto al rinnovo di detto marchio e, pertanto, la Camera di commercio di Arezzo ha revocato, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 172 del 29 febbraio 2008, i marchi assegnati alle imprese inadempienti disponendo l'annullo degli stessi e la cancellazione delle imprese dal Registro degli assegnatari.

Le imprese sotto elencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare, come si evince dal tabulato, tutti i punzoni in loro dotazione o parte di essi, e, per i punzoni mancanti, hanno dichiarato di averli smarriti, presentando allo scrivente denuncia di smarrimento effettuata presso l'autorità competente.

I punzoni riconsegnati sono stati rirtirati e deformati.

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE	Punzoni Deformati	Punzoni Smarriti
628 AR	SCABER SNC DI GIUSTI M. E RONDONI S.	CAPOLONA - Frz. Castelluccio 45	0	8
1427 AR	LINEARGENTO DI VIVIANI GIANNI	AREZZO - via Teofilo Torri 44	0	4
1439 AR	CRAB SRL	SUBBIANO - via Signorini 87	3	0

Per i «punzoni smarriti» si è già provveduto a darne pubblicità nelle forme di rito ai sensi del sopra richiamato art. 29, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio I.A.A. di Arezzo.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia.

Pertanto, con determinazione n. 171 del 29 febbraio 2008, la Camera di commercio di Arezzo ha disposto la cancellazione delle stesse imprese dal Registro degli assegnatari e l'annullo dei relativi marchi di identificazione.

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE	Punzoni Deformati	Punzoni Smarriti
216 AR	M.V.M. SRL	AREZZO - Loc. S. Zeno - Strada A 3	0	1
345 AR	ADRIANO VALENTINI SRL	AREZZO - Loc. Case Nuove di Ceciliano 164	14	3
474 AR	POLVANI GIUSEPPE DI POLVANI M.	AREZZO - Via Madonna di Mezzastrada 11	6	0
504 AR	IRIDE PREZIOSI DI CARTOCCI CARLO & C. SNC	MONTE SAN SAVINO - Via XXV Aprile 9	4	0

699 AR	DACOMET DI DAVERI ROBERTO E C. SNC	AREZZO - via Don Luigi Sturzo 186	10	0
864 AR	LINEA 2002 SRL	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA - via di Pescaiola 89 - Viciomaggio	5	0
1040 AR	SPLEND'OR SRL	MARCIANO DELLA CHIANA - via Cassia snc - Cesa	7	0
1152 AR	TIGI ORO SRL	CASTIGLION FIORENTINO - via Arno 136	4	0
1209 AR	ORO TAGES DI GEPPONI VIRGILIO E C. SNC	AREZZO - via F. Baracca 68/B	1	0
1253 AR	SICI GROUP ITALY SRL	AREZZO - Loc. Ponte a Chiani 34/22	10	7
1682 AR	AR.GO. SRL	CASTIGLION FIORENTINO - Loc. Manciano 49/N	1	0
1691 AR	NUVOLA ROSSA SRL	FOIANO DELLA CHIANA - via D'Arezzo 168/A - Pozzo	2	0
1818 AR	SIVET DI NICCHI SILVAI	AREZZO - via Toniolo 1/D	2	0
1874 AR	S.E.A. CHAINS SNC DI SCATRAGLI ANDREA & C.	MONTE SAN SAVINO - via L. di Toscana 13/B - Alberoro	2	0
1992 AR	ELLEPI SNC DI PASSARELLA LUCIA & C.	AREZZO - via Chiari 70	2	0
2084 AR	INNOVA TXT SNC DI NARDI FEDERICO & C.	CAPOLONA - via Petrarca 43	Mai allestiti	
2213 AR	ELITA ORO DI CUTINI PATRIZIA	AREZZO - via Beneduci 39 - Tregozzano	Mai allestiti	
2273 AR	DAPHNE DI MINETTI MANUELA	AREZZO - Loc. S. Zeno – Strada C 11	2	0

Per i «punzoni smarriti» si è già provveduto a darne pubblicità nelle forme di rito ai sensi del sopra richiamato art. 29, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio I.A.A. di Arezzo.

08A02395-08A02394

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'«Accordo per l'adesione da parte del personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo al Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti delle regioni e delle autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale.» dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. (Accordo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 25 marzo 2008).

Nell'accordo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 60, seconda colonna, nelle firme delle Confederazioni sindacali, dove è scritto: «*CONFED:* (firmato)», leggasi: «*CONFEDIR:* (firmato)».

08A02485

Comunicato relativo all'«Accordo per l'adesione da parte del personale medico-veterinario al Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti delle regioni e delle autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale.» dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. (Accordo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 25 marzo 2008).

Nell'accordo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 61, seconda colonna, nelle firme delle Organizzazioni sindacali dove è scritto: «CIMO ASMD: (*firmato*)», leggasi: «CIMO ASMD: (*non firmato*)» e nelle firme delle Confederazioni sindacali, dove è scritto: «CONFEDIR: (*firmato*)», leggasi: «CONFEDIR: (*non firmato*)».

08A02486

Comunicato relativo al decreto del Ministero della salute 29 gennaio 2008, riguardante: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero della salute 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 22 marzo 2008).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 7, seconda colonna, nella parte in cui viene sostituito il punto 2), lettera *h)*, comma 1, dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 ottobre 2003, dove è scritto: «... il materiale specifico a rischio non trasformato di cui all'art. anche se ...», leggasi: «... il materiale specifico a rischio non trasformato di cui all'art. *1* anche se ...».

08A02460

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-88) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00